

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno

PARERE
SUL PROGETTO DEL LIBRO I.
DEL CODICE CIVILE



(Il Direttorio del Sindacato di Salerno, con deliberazione del 15-1-1932, delegava il Segretario, avvocato Settimio Mobilio a lo studio e compilazione del parere, che veniva integralmente approvato con deliberazione 26-1-1932).



SALERNO
Stab. Tipografico M. Spadafora di M.
1932 X.

A S. E. ALFREDO ROCCO

Eccellenza,

Il Sindacato Avvocati e Procuratori della giurisdizione del Tribunale di Salerno dedica questo lavoro, modesto contributo a la compilazione del nuovo codice civile, a V. E., che, interprete delle direttive del Regime, imprime a la nuova legislazione il carattere della rinnovata coscienza nazionale.

Le direttive che hanno presidiata l'opera del Sindacato, ineriscono non già ad una servile esaltazione del progetto, ma alla indicazione dei difetti, sui quali si richiama l'attenzione del legislatore. Ed è per questo che il Sindacato ha limitata la sua azione a la serena critica di istituti o disposizioni che appaiono inadatti o imprecisi o deficienti. L'esaltazione sta ne la stessa complessità della immane fatica della Commissione, che ha redatto il progetto e ne le stesse statuizioni di questo, e non vi era necessità che il Sindacato si indugiasse a proclamare lodi inopportune, che rivelano sempre quella pieghevolezza della coscienza, che il Fascismo ripudia e condanna.

Se si volesse ritenere che il progetto abbia inteso di apportare sostanziali mutamenti al vigente codice, resi necessari dal nuovo ordinamento dello Stato e da la nuova coscienza nazionale, sorti da la Rivoluzione Fascista, come avvenne per il Codice Napoleone, cadremmo inevitabilmente in un errore di valutazione. Pertanto, a la semplice deliberazione del progetto, una profonda delusione ci ha pervasi, poichè in esso non abbiamo rinvenuto il riflesso della nostra Rivoluzione, cui debbono piegare, per esigenze storiche ed opportuna norma per il divenire de l'Italia rinnovata, le leggi che ne costituiscono la disciplina, adeguata a le nuove concezioni.

Il progetto circoscrive la sua azione ad un'opera di revisione del codice vigente, distribuendo la materia con quell'ordine che impone la tecnica giuridica, già dal legislatore fascista molto felicemente, pur traverso inevitabili manchevolezze, sperimentata ne la riforma del codice pe-

nale e di procedura penale, che più hanno risentito dei nuovi tempi e del nuovo ordinamento sociale e statale; ma il cod. civ. vigente, nei riflessi del diritto sostantivo, è rimasto presso che inalterato, mentre nel progetto, per quanto attiene a la più particolareggiata disciplina, non sempre l'adozione della forma è stata felice e talvolta è valsa a costituire la potenziale attitudine a ingenerare incertezze d'interpretazione. Nuovi istituti sono stati introdotti, ad imitazione di legislazioni straniere, precipui quelli del giudice tutelare, in riferimento a l'ottimo esperimento de l'attuale giudice delle tutele, della costituzione del patrimonio familiare, della costituzione della dote successiva; ma se alcuni sono indispensabili, altri potranno dar luogo a gravi inconvenienti pratici.

Se, dunque, la sostanza del codice vigente è rimasta quasi interamente inalterata, e il progetto ha di mira sopra tutto una migliore disciplina degli istituti vigenti, crediamo che questa disciplina non sempre sia riuscita, addimostrandosi ora imprecisa, ora frammentaria, ora difettosa ne le statuizioni intrinseche ed estrinseche.

Il Sindacato ha assolto il suo compito, con perfetta consapevolezza del mandato commessogli, e, per mantenersi in una sfera di perfetta serenità, ha trascurato le relazioni, per evitare inopportune polemiche, pur se contenibili nei limiti di una doverosa riservatezza, e per esprimere il proprio pensiero, libero da dottrinarismi che inevitabilmente inducono a passionate discussioni, sopra tutto teoriche.

Indubbiamente il progetto rappresenta una notevole tappa per il raggiungimento di quella sana e saggia legislazione, che è nei voti del Regime; ma esso rimane pur sempre nel campo del rimaneggiamento e rimodernamento, e non pure delle sostanziali innovazioni, che incidono un solco profondo ne la vita e ne la coscienza degli stati moderni.

Il Sindacato ha fiducia che il suo parere sia opportunamente considerato, pur senza avere la pretesa che possa veder tradotti in legge i suoi criterii.

Accolga, Eccellenza, l'espressione della infinita devozione di questo Sindacato e della mia in particolare.

Salerno, 26 gennaio 1932-X.

Il Segretario del Sindacato

AVVOCATO SETTIMIO MOBILIO

DISPOSIZIONI

sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Questo capitolo — titolo preliminare —, seguendosi nel progetto lo stesso sistema adottato nella compilazione del codice civile del 1865, contiene disposizioni generali e preliminari, le quali miglior sede troverebbero in una legge autonoma, poichè esse si riferiscono non solo al codice civile, ma a tutte le leggi che si promulgano ne lo Stato. La comprensione di esse in testa al codice civile, del quale costituiscono un capitolo staccato, non risponde ai concetti tecnico-giuridici cui il progetto s'informa. Trattandosi di norme che concernono il diritto pubblico e il diritto privato e, per alcuni principii, la legislazione avvenire, esse dovrebbero comprendersi in un testo generale ed autonomo, e cioè ne l'aggiornamento della carta statutaria, integrata da la carta del lavoro, che rappresenta i nuovi orientamenti del Regime sorto da la rivoluzione delle Camice Nere. È infatti strano che le leggi, specie quelle del diritto pubblico, debbano trarre da una pagina del codice civile i principii generali e fondamentali attinenti la pubblicazione e la interpretazione, quasi che la norma generale, di carattere duraturo e permanente, debba essere dettata dal codice civile, che, pur costituendo la manifestazione più

importante de l'attività etico-giuridica degli Stati moderni, non è tutta la legislazione, ma un ramo di essa, di contenuto eminentemente privatistico. Nè suffraga la giustificazione del legislatore, contenuta ne la relazione *Vigliani* del codice del 1865, la quale, riportandosi al concetto espresso da la Commissione Senatoria, si risollevara al precetto del *Portalis* che, costituendo quelle norme generali e fondamentali i prolegomeni di tutti i codici, cioè le leggi delle leggi, dovevano esse trovar posto sul frontespizio del codice civile; precisamente per questa ragione esse dovrebbero costituire invece un testo a parte, che fissando principii fondamentali di etica giuridica, di disciplina e interpretazione di tutte le leggi, di queste si consideri vangelo giuridico, fonte primigenia di legislazione statale.

Repugna a la tecnica giuridica, da cui le legislazioni moderne traggono il metodo del legiferare, di chiedere a prestito a le prime pagine di un codice i principii generali e le norme che debbano servire di direttiva per la retta intelligenza di tutti i codici e di tutte le leggi, generali e speciali.

Considerato che la carta statutaria ha bisogno di essere riveduta e integrata delle norme e dei principii che il divenire dello Stato Italiano ha imposto ed impone, al punto che molte di quelle norme sono state abrogate per desuetudine; considerato che la carta statutaria del 1848, non può adeguarsi agli sviluppi realizzati da la Nazione Italiana, specie dopo l'espansione territoriale e i nuovi istituti creati dal Regime Fascista, tal che il Capo della Rivoluzione Fascista e Capo del Governo Fascista ha dovuto promulgare la Carta del lavoro, che ha un grande valore etico pur se non del tutto giuridico, riteniamo che primo atto di legislazione, che si ispiri ai nuovi orientamenti sociali e statali, sia quello di compilare una nuova carta statutaria, che costituisca il vangelo per il cittadino e il Governo, nel divenire dello Stato, secondo le nuove concezioni venutesi formando per esigenze storiche e sviluppo di pensiero. In questa carta nuova, che riconsacri il patto giurato tra Sovrano e popolo, potranno comprendersi

le norme generali e i principii fondamentali, che devono suffondere tutte le leggi e presiedere a la sana interpretazione di esse per una retta applicazione. Seguire il sistema del codice attuale significa perpetuare, per forza di tradizione, gli stessi errori che talvolta ostacolano l'opera degl' interpreti, creando e moltiplicando difficoltà che è saggia opera legislativa evitare il più che sia possibile.

Alcune legislazioni straniere, come l' Olandese e la Germanica, hanno seguito il metodo da noi auspicato, che risponde a concezioni più razionali, ed hanno racchiuso in una legge speciale le norme e i principii generali, in una legge madre, generatrice di tutte le leggi e i codici, che ad essa attingono precetti, insegnamenti e limiti. Questo indirizzo ci appare più logico e razionale, e dev'essere adottato dal legislatore, che voglia applicare una tecnica più perfetta nel sistema della codificazione, pur se il vigente sistema non abbia dato luogo a pratiche difficoltà, trattandosi di criterii di pura forma e di semplice ubicazione, che non possono immutare il contenuto sostanziale delle norme legiferate.

Pubblicazione delle leggi e loro obbligatorietà.

Con l'*art. 1.* del progetto è disciplinata la promulgazione e pubblicazione delle leggi, mentre la formazione di esse, che si sostanzia ne la presentazione, approvazione e sanzione, rimane quale è prevista e disciplinata ne lo Statuto. Il nuovo testo di legge non apporta sostanziali modifiche, sia per ciò che attiene al modo di pubblicazione, che a la data in cui la legge acquista carattere di esecutorietà in tutta la Nazione; a le leggi sono aggiunti i decreti. Ma non si è eliminato il dubbio su la natura dei decreti, la cui disciplina di pubblicazione va uniformata a quella richiesta per le leggi. Evidentemente per decreti s' intendono i reali e non pure i ministeriali, che, a lo stato attuale della legislazione, non sono suscettibili del rispetto di quelle stesse formalità che valgono a ga-

rantire i cittadini. Sarebbe opportuno che anche i decreti ministeriali fossero assoggettati a la stessa disciplina, specie quelli, come in tema di espropriazione, che possono ferire i diritti patrimoniali di determinate categorie di cittadini, o determinati individui ed enti, e ciò per eliminare le immancabili controversie tra i privati o tra i privati e le Pubbliche Amministrazioni, derivanti da l'accertamento della data di esecutorietà dei decreti ministeriali. L'aggiunta, pertanto, nel testo del progetto, elimina l'applicazione delle disposizioni speciali attinenti la pubblicazione dei decreti reali, non contemplati ne l'*art. 1.* delle preleggi al codice vigente, ma non innova lo stato attuale delle formalità di pubblicazione, sopra tutto nei riflessi della data di obbligatorietà dei decreti ministeriali.

Sarebbe pertanto opportuno assoggettare a la stessa formalità quanto meno quei decreti ministeriali, che rivestono carattere di universalità, i quali trascendono il carattere meramente amministrativo.

Per quanto attiene a la formalità della pubblicazione, cioè della comprensione ne la Gazzetta Ufficiale, crediamo che sia più adeguata e corretta la forma adottata dal codice vigente, ripugnando al linguaggio austero e sobrio del legislatore l'espressione del nuovo testo: « *consiste nella stampa...* », che esprime l'operazione materiale della funzione tipografica.

Infine, ritenuto che le formalità di pubblicazione e di inizio di esecutorietà delle leggi, si basano su la finzione della partecipazione di esse e conoscenza da parte dei cittadini, sarebbe opportuno che l'annuncio della legge promulgata venisse dato in una forma più estesa e tale che faccia presumere una più effettiva partecipazione ai cittadini cui la legge è diretta. Oggi sopra tutto che le leggi speciali, per necessità e contingenze sociali e statali, sono più frequenti, occorre una maggiore garanzia ne la formalità di partecipazione. Pertanto l'annuncio, riservato ne l'attuale codice a la Gazzetta Ufficiale, ed ora, nel progetto, tramutato in inserzione ne la Gazzetta Ufficiale, non adempie a lo scopo d'una maggiore garanzia di conoscenza,

pur se un passo innanzi si sia fatto. Ma con l' integrale inserzione, o il semplice annunzio della legge ne la Gazzetta Ufficiale, non viene esaudito lo scopo della legge, in quanto la Gazzetta Ufficiale rimane pur sempre un organo riservato a le pubbliche Amministrazioni e a pochi studiosi e non pure a tutti i cittadini, i quali a propria garanzia e a garanzia dello ossequio dovuto a la legge, meglio verrebbero a conoscenza della pubblicazione delle leggi, se si annunziassero in un giornale quotidiano, che sia organo ufficiale o ufficioso del Governo e del Regime. Le leggi e decreti di maggiore importanza — la pratica insegna — vengono conosciuti proprio traverso la pubblicazione di iniziativa particolare dei giornali.

Non retroattività della legge.

L' art. 2 del progetto, aggiungendo al testo attuale l' inciso « *di regola* » fa presumere la determinazione del legislatore ad apportare deroga al principio assoluto della irretroattività delle leggi. Sotto l' impero del codice vigente il principio della irretroattività non è stato interpretato ed applicato in modo troppo assolutistico, sì da indurre a l' assurda conseguenza che la nuova legge non potesse influenzare la formazione dei rapporti giuridici costituitisi, specie in tema di diritti personali, in quanto al canone fondamentale si è data la giusta significazione, con il rispetto dei diritti quesiti non suscettibili di alcuna influenza della nuova legge.

L' aggiunta nel testo del progetto, come concepita, e in considerazione della nessuna necessità, farebbe presumere una limitazione del principio assoluto, mettendo in apprensione il cittadino, che non si sente garantito ne la certezza della duratura protezione della legge. Di qui l' opportunità che, o rimanga immutato il vecchio testo, o si chiarisca la vera portata della espressione aggiuntiva, nel senso che non induca al concetto di deroga. La legge o è irretroattiva o retroattiva: nel primo caso la deroga è

inconcepibile; nel secondo caso il principio è inconsistente ed illogico; e poichè il codice attuale non ha offerto, né la pratica, possibilità di violazione del principio generale, o di violazione del precetto sostanziale racchiuso nel testo, e a presumere che l' inciso del progetto possa fornire esca a discussioni che vulnerino il principio fondamentale che lo stesso legislatore non intende vulnerare, con la espressione che non induce al concetto di deroga, ma che si riferisce al modo di godimento dei diritti quesiti sotto l'impero della nuova norma, che, lungi dal togliere il diritto quesito, può solo renderlo compatibile sotto il suo impero, senza creare disparità troppo aberranti ne le situazioni giuridiche degl' individui.

Interpretazione delle leggi penali o eccezionali (art. 4).

L'art. 4, che dovrebbe racchiudere un precetto ermeneutico, stabilisce solo il canone della sfera di azione delle leggi penali ed eccezionali. A giustificare le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, la dottrina si è riferita ai principii di ragione e di giustizia, che suffondono la norma dello art. 3, e di utilità, che dà vita al diritto singolare secondo la concezione romanistica: « *Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est* ». Ma l'art. 4 non altera i concetti di interpretazione fissati da l'art. 3, in quanto dispone solo che la legge penale e la legge singolare hanno una sfera di azione limitata nel tempo e ai casi specificamente previsti. Dunque la disposizione non appare che comprenda una regola di interpretazione, ma fissa il concetto di applicabilità, che peraltro è parallelo a tutte le leggi. Da ciò consegue che o è impropria la denominazione di interpretazione data a la disposizione, o deve ritenersi perfettamente ammissibile la ricerca in altre leggi dei mezzi di interpretazione anche della legge penale e singolare. L'art. 4 dice che non può estendersi la legge penale ed eccezionale a casi analoghi, ma non dice del pari che ad

intenderne l'effettiva portata di statuizione non possano gl'interpreti far ricorso ad altre leggi. Pertanto o l'*art. 4* fissa un precetto di applicazione, che non si discosta da l'*art. 3*, e quindi si appalesa superfluo, o si ritiene comprenda un mezzo di interpretazione, e in tal caso bisognerebbe mutarne il dettato: ed anche in questo caso ci appare disposizione superflua. Le leggi eccezionali o penali, che costituiscono deroga a la norma fissata nel diritto comune, trovano ragione di applicazione nei casi specificamente previsti e non possono estendersi a casi simili pei quali prevede il diritto comune.

Concludendo, mentre l'intestazione della disposizione fa presumere che questa contenga direttive d'interpretazione delle leggi penali ed eccezionali, in effetti contiene solo il precetto di limitazione di applicabilità ai casi previsti, avulsi dagli altri, soggetti al diritto comune: di qui contrasto tra intestazione e testo. Se si ritiene che contenga precetti ermeneutici, noi pensiamo che essi non debbano essere limitati al dettato letterale, ma attinti ad altre leggi e anche ai principii fondamentali, secondo gli stessi criterii dettati da l'*art. 3*. Se poi si ritiene, come a noi pare più logico ed evidente, che la norma si riferisca al modo di applicazione, reputiamo che essa sia superflua, perchè è logico e giuridico che la legge penale o eccezionale debba applicarsi soltanto ai casi previsti, sottratti a l'impero delle norme comuni e in perfetta concordanza delle disposizioni eccezionali e penali.

L'*art. 4*, pertanto, è mantenuto senza alcuna ragione, ed è opera saggia del legislatore di eliminare dal testo dei codici le norme inutili o superflue, che possono dar luogo a discussioni.

Abrogazione delle leggi (art. 5).

Questa disposizione, analoga all'attuale, perpetua i dissensi che inevitabilmente sorgono ne la pratica e che man mano si accrescono per lo sviluppo della legislazione,

che procede di pari passo a lo sviluppo de l'attività sociale, di cui costituisce la disciplina giuridica. Secondo il legislatore, l'abrogazione può essere espressa o tacita: se su la prima forma non possono sorgere dubbii, questi sono inevitabili, là dove l'interprete deve ricercare ne la nuova disposizione il concetto di incompatibilità con la norma preesistente, o di maggiore, migliore ed integrale disciplina nel nuovo testo. Il concetto di incompatibilità non è assoluto, ma soggetto al diverso orientamento del pensiero degl' interpreti. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la ricerca del pensiero legislativo, presupposto nel più esteso regolamento di una materia, sia pur in forma meno estesa, regolata da la legge precedente. La pratica insegna che possono sorgere delle quistioni, le quali sono spesso potenziate da disposizioni transitorie, non sempre felici. Ne la compilazione dei codici deve farsi tesoro de l'esperienza ed evitare il più che sia possibile il sorgere di quistioni. Se una nuova legge viene promulgata per una migliore e più estesa disciplina di un determinato istituto o di una determinata materia, miglior sistema è di dichiarare l'abrogazione della precedente legge e non abbandonare il concetto dell'abrogazione tacita a l'oscillante criterio degl' interpreti. Pertanto, se una nuova legge si rende necessaria, essa deve abrogare tutte le precedenti ad essa relative e in tal modo si agevola il lavoro degl' interpreti e si rende più possibile, più razionale l'applicazione della nuova norma. La nuova norma su materia già regolata, se è resa necessaria da nuovi orientamenti sociali e giuridici, deve essa regolare l'intera materia. Di qui la necessità che l'abrogazione sia espressa, in modo che le vecchie leggi siano eliminate da l'impero della legislazione e non rimangano in vita per intralciare il funzionamento della vita dello Stato. Se si ferma il principio che l'abrogazione dev' essere espressa, si realizzano vantaggi notevoli, precipui quelli della formazione dei testi unici, e di sottrazione al mutevole pensiero degli interpreti d'accertare sino a che punto una norma sia incompatibile con un'altra, sino a che punto una legge

regoli più diffusamente una materia già regolata da leggi precedenti, le cui già limitate disposizioni spesso possono essere testimonianza di una più diffusa disciplina, non potendosi dal numero delle disposizioni, ma dal loro contenuto sostanziale, desumerne un maggiore sviluppo di legiferazione. Bisogna il più che sia possibile eliminare eventualità di discussioni ed insorgere di controversie.

*Legge regolatrice dello stato e della capacità
delle persone (art. 6).*

Mentre l'aggiunta apportata dal progetto al codice vigente, si addimostra perfettamente opportuna, pensiamo che sia ugualmente opportuno sancire la perfetta parificazione al cittadino dello straniero che ne lo Stato acquisti la cittadinanza o che ne lo Stato svolga la sua attività individuale, con carattere transitorio o permanente. Se difficoltà possono sorgere in tema di successioni per quanto riguarda gl'immobili situati a l'estero, si potrebbe fare eccezione solo per tale aspetto, salvo che non si provveda con accordi e trattati internazionali. Chi vive ed agisce in uno Stato dev'essere assoggettato a la disciplina giuridica di questo Stato, perchè repugna una disparità di trattamento tra persone cui la nascita, che è un fatto puramente occasionale, non può far quesire speciali diritti.

Legge regolatrice dei rapporti fra coniugi (art. 7).

La disposizione de l'art. 7 crea al sesso maschile una situazione di privilegio, inconcepibile con gli orientamenti delle società moderne. I rapporti tra coniugi o sono regolati da la legge del luogo ove il vincolo matrimoniale si costituiva o del luogo ove i coniugi svolgono la loro attività coniugale. Se questa seconda ipotesi può offendere il diritto degli altri

Stati, l'offesa è minore, ove si faccia prevalere il concetto de l'applicazione della legge di quello Stato ove si creava il vincolo coniugale. Ciò in considerazione che gli Stati in genere, nel regolamento dei rapporti coniugali, più che tener conto della condizione del marito, si occupano e preoccupano del vincolo giuridico stretto secondo le rispettive leggi. Le conseguenze di un rapporto giuridico costituito debbono esser regolate da la legge che quel vincolo costituiva e non dal sesso di uno dei contraenti, essendo repugnante il ritenere il sesso elemento di contratto e qualità nel contraente.

Sarebbe però conveniente che i rapporti patrimoniali venissero regolati da la legge italiana, se i coniugi stranieri abbiano acquistata la cittadinanza italiana, fatto questo essenziale perchè si possa chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato Italiano l'ausilio per il legale regolamento.

Legge regolatrice della filiazione e dell'adozione (art. 8).

Le stesse osservazioni, *mutatis mutandis*, fatte per l'*art. 7* valgono per l'*art. 8*.

Legge regolatrice della tutela (art. 9).

Le stesse osservazioni valgono pure per l'*art. 9*. Lo stato di incapacità, come il sesso, non può esercitare influenza perchè si applichi questa o quella legge. E ciò a prescindere che la nazione de l'incapace può lasciare sfornito o meno tutelato di protezione l'incapace. In tali ipotesi si assisterebbe ad una disparità di condizione tra infelici sui quali il caso eserciterebbe influenza ad accrescerne lo stato di infelicità.

Legge regolatrice del processo (art. 15).

Con l'art. 15 si sovvertono le norme generali su la *litis pendenza*, ammettendosi l'abnorme principio che una stessa controversia, agitantesi tra le stesse parti, possa essere devoluta ad autorità giudiziaria di due paesi stranieri, andandosi così incontro a la possibilità di giudicati diversi e contraddittorii, che rendono impossibile la esecuzione, conseguenziale ai giudicati. Il conflitto che ne deriva è evidente e assolutamente inconciliabile. Il Tribunale italiano, che abbia deciso in difformità del Tribunale estero, allorchè dovrà procedere al giudizio di delibazione della sentenza straniera ha limitate attribuzioni, le quali non potranno mai svalutare la sostanziale statuizione della sentenza straniera; e dichiarata esecutoria questa sentenza, si avranno due diverse sentenze, contraddittorie ed inconciliabili, che rendono impossibili le due distinte esecuzioni, delle quali le due sentenze sono il fondamento. Pertanto si reputa doversi stralciare da l'art. 15 del progetto il primo capoverso: « *Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito* ».

Quanto meno si dovrebbero dettare delle norme che vietino la declaratoria di esecutorietà della sentenza straniera, quando la stessa controversia sia stata decisa dal giudice italiano: solo in tal modo si eliminano le conseguenze di sentenze di paesi diversi contenenti diverse statuizioni.

Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume (art.16).

Sarebbe opportuno aggiungere a questa disposizione che le pattuizioni o clausole contenute ne le convenzioni e gli atti ivi menzionati, contrarii a l'ordine pubblico e al buon costume del nostro Paese rendono applicabile, in ogni caso, il precetto de *l'utile per inutile non vitiatur*, di modo che da tali atti debbano stralciarsi solo quelle parti

che contrastino con l'ordine pubblico e il buon costume, sempre che l'atto o la convenzione che rimangono abbiano un contenuto attuabile.

Prova della cittadinanza — Apolidi (art. 17 e 18).

Per evitare incompletezze, e per una integrale trattazione dei singoli istituti, sarebbe opportuno che queste due disposizioni venissero introdotte ne l'apposito istituto della cittadinanza.

Rinvio ad altra legge (art. 19).

Se con queste disposizioni si rende omaggio a la legge straniera, crediamo che la limitazione, ne l'ipotesi che questa legge si riporti, in tutto o in parte, ad altra legge straniera che non sia quella italiana, sia ingiustificata e dia luogo a l'assurda conseguenza di mancata applicazione di parte della legge straniera. Infatti, se la legge straniera, per mancanza di sue statuizioni, si riporti ad altra legge straniera che non sia l'italiana, per quella parte che riflette il rinvio non vi sarebbe modo di applicazione, in quanto non potrebbe applicarsi la legge italiana, perchè non legge di rinvio, non potrebbe applicarsi la legge straniera di rinvio, per il divieto posto dal progetto, non potrebbe applicarsi la legge straniera rinviante, in quanto o non ha relative disposizioni, o avendole non ha inteso di rifletterle. L'ossequio a la legge straniera dev'essere integrale. In ogni caso, se si vuole mantener fermo il divieto del rinvio ad altra legge straniera, quanto meno deve essere statuita l'applicazione, per la parte che attiene al rinvio, della legge italiana.

Riserve per le convenzioni internazionali (art. 20).

Sarebbe desiderabile che le convenzioni internazionali, richiamate in questa disposizione, venissero pubblicate ne le forme e nei modi di che a l'*art. 1.*, trattandosi di norme di diritto privato internazionale.

CODICE CIVILE

LIBRO I. — delle persone

TITOLO I — delle persone fisiche.

Maggiore età — Ritardo — Anticipazione (art. 4).

Non crediamo che al venticinquesimo anno la persona, a causa di ritardato sviluppo, possa raggiungere quella capacità non raggiunta al ventunesimo anno. Riteniamo che senza bisogno di questa disposizione, possa utilmente sovvenire l'istituto della interdizione, quando ne sopravvivano gli estremi a l'epoca in cui la persona ha raggiunto l'età maggiore fissata agli anni ventuno. Ostando a la nuova disciplina ragioni fisiologiche e giuridiche. La nuova norma configura uno stato di interdizione temporanea, per niente diverso da l'interdizione ordinaria, che può sempre aver termine, quando ne saranno cessati i presupposti. E ciò tanto più che gli effetti della interdizione retroagiscono a l'epoca in cui sussistevano i motivi che la determinarono. In ogni modo, se si vuole mantenere la norma, occorrerà integrarla con disposizioni dirette a cautelare gl'interessi del minore e dei terzi che con esso contrattano.

Il terzo e quarto cap. di questo articolo sono superflui, dal momento che i casi ivi previsti sono compresi e meglio disciplinati negli art. 460 e 464.

Tutela del nome per ragioni familiari. (art. 10).

Sarebbe opportuno, in considerazione che il cambiamento o mutamento comunque avvenuto del nome e co-

gnome implica una modifica a lo stato civile, che l'azione, ne l' ipotesi di negligenza o acquiescenza delle parti interessate indicate ne l'*articolo 10*, fosse devoluta anche al Procuratore del Re della giurisdizione del domicilio della persona responsabile del fatto; in ogni caso, statuirsi ne le ipotesi di giudizio promosso da privati, l'intervento del pubblico ministero, come nei giudizi di stato.

Abuso del nome o dell' immagine altrui (art. 11).

Questa disposizione trascende il diritto privato, in quanto la tutela giuridica in essa sancita, deve trovare il freno e la relativa sanzione nel diritto punitivo. Affermatasi la responsabilità penale, ne promana l'azione di danni, e ciò anche per evitare conflitti di giurisdizione tra la magistratura civile e quella penale.

Tutela dello pseudonimo (art. 12).

Lo stesso rilievo va fatto per il successivo *art. 13*. Crediamo, inoltre, che per purezza linguistica, che dev'essere sempre elevata, al pronome personale « lei » debba sostituirsi « essa ».

TITOLO II. Delle persone giuridiche.

Disposizioni generali (Capo I).

Riconoscimento delle persone giuridiche (art. 13).

Le associazioni di persone, di cui è cenno in questa disposizione, evidentemente corrispondono agli attuali enti morali. La terminologia di ente morale, come che più propria, più giuridica e acquisita per ragioni tradizionali al patrimonio tecnico-giuridico, sarebbe preferibile. Oc-

corre, inoltre, ben distinguere che trattasi di associazioni di persone che si propongono l'attuazione di scopi e fini di indole pubblica e non privatistica, in modo che non si confondano con le associazioni private e le società commerciali, che trovano la loro disciplina nel codice di commercio.

Se nel progetto tra le associazioni di persone vogliansi comprendere anche quelle che abbiano carattere privato, sarà bene una distinzione con quelle di carattere pubblico. Riteniamo inoltre che la costituzione de l'associazione di persone debba esser fatta anche con la forma solenne de l'atto pubblico.

In un testo di legge come il codice civile, forse sarebbe più opportuno rinviare la disciplina funzionale di questi enti ad una legge speciale, corredata di apposito statuto-tipo, mentre si appalesa deficiente perchè sommaria ed imprecisa, quella del progetto. Degna di menzione a questo punto è la disciplina de l'*art. 22* con il quale, ne la ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza dei tre quarti dei socii, si lascia a la mercè di una minoranza, che spesso lungi da l'essere ostile, è inerte o impossibilitata ad intervenire, la sorte de l'ente. Per evitare, a danno de l'ente, le imposizioni di una minoranza abulica, inerte o in malafede, occorre che venga stabilito che ove il deliberato non possa essere preso, per mancanza della maggioranza richiesta, sia devoluto il provvedimento al Tribunale Civile competente per territorio, che vaglierà le ragioni determinanti a lo scioglimento de l'ente o a la sua modificazione, devoluzione del patrimonio ecc., in quanto il recesso dei dissenzienti non è idoneo mezzo a concretare quel deliberato di maggioranza non potuto approvare. Nè può sopperirsi a le deficienze della disciplina contenuta nel progetto con l'atto costitutivo o gli statuti e regolamenti per il contrasto dei principii fondamentali del testo del codice, in quanto la volontà degli associati deve pur sempre, ne la estrinsecazione di una più particolareggiata disciplina funzionale, mantenersi ne la sfera dei precetti fondamentali dettati da la legge.

Disposizioni particolari a le fondazioni.

Sez. I.

Dell'organizzazione ed amministrazione delle associazioni e delle fondazioni (Capo II).

Sarebbe bene specificare che la tutela sul funzionamento delle fondazioni venga devoluta a la Giunta Prov.le Amministrativa in sede tutoria. Diversamente occorre una più precisa disciplina, anche per evitare possibilità di conflitti tra l'autorità giudiziaria e quella governativa, la quale non è neppure specificata quale sia.

Dal momento che si è sentita l'opportunità di un migliore regolamento delle associazioni e delle fondazioni, il metodo adottato dal testo del progetto ci sembra inadatto: o l'intera disciplina deve esser devoluta al codice civile, o il codice civile, in forma più larga di quello vigente, deve stabilire i principii generali, demandandone ad altra legge speciale un più completo regolamento.

Della registrazione delle associazioni e delle fondazioni (Capo IV).

Le associazioni e le fondazioni sono, evidentemente, degli enti di maggiore importanza delle Società Anonime, previste e disciplinate dal codice di commercio. Se per queste è richiesto l'intervento del Tribunale per la omologazione de l'atto costitutivo e delle deliberazioni di assemblea, appare strano che la stessa garanzia non venga stabilita per le associazioni e le fondazioni. La preventiva approvazione de l'autorità governativa per ottenersi la registrazione de l'atto di costituzione, non può equivalere a l'omologazione del Tribunale per la diversità sostanziale delle due distinte approvazioni, in quanto l'intervento de l'autorità governativa inerisce ad un criterio di indole politico-amministrativa, mentre quello de l'autorità giudiziaria al concetto del controllo del rispetto della legge, sia nei riflessi delle formalità estrinseche che de

l'osservanza delle norme generali o particolari dal codice previste. Si avrebbe, secondo il progetto, per le associazioni e le fondazioni, un procedimento peggiorato di quello adottato per le Società Anonime. La registrazione degli atti costitutivi non deve adempiere a la sola formalità della partecipazione ai terzi traverso questa forma di pubblicazione; ma deve presiedere ad un atto di contenuto sostanziale. Da ciò la conseguenza che quanto meno la formalità di registrazione venga parificata a quella delle Società Anonime, disponendosi le inserzioni e trascrizioni nel bollettino degli annunci legali.

Delle associazioni di fatto e dei Comitati (Capo V):

La disciplina giuridica delle associazioni di fatto e dei Comitati ci appare abbastanza ibrida, sopra tutto in considerazione che a tali istituzioni, cui non si fa obbligo la registrazione, si offre quasi la stessa tutela giuridica delle associazioni soggette a l'obbligo della registrazione.

Innanzi tutto ci sembra profondamente errata la intestazione dell'*art. 42*, che farebbe supporre il modo di applicazione delle norme su le associazioni registrate giuridicamente costituite, a mezzo della formalità della registrazione: il testo invece degli *art. da 42 a 48* contiene le norme che assimilano le associazioni di fatto e i comitati a le associazioni soggette a la registrazione.

Con l'*art. 42* sono assomigliate le associazioni di fatto a quelle cui, a mezzo della registrazione, sia riconosciuta la personalità giuridica, estendendosi le norme disciplinatrici di queste a quelle, limitatamente a la compatibilità con gli atti di costituzione. Ed è notevole, ed aberrante, che mentre per le associazioni aventi personalità giuridica non è consentito derogare a le norme fissate nel testo del codice, per quelle di fatto sarebbe consentito. Questo ibrido connubio tra società di fatto e di diritto è assolutamente repugnante a la coscienza giuridica. D' altro canto, con la nuova disciplina presupposta dal pro-

getto, si vengono opportunamente ad eliminare le difficoltà pratiche delle associazioni civili per le quali si sono applicate le norme del codice civile per le Società civili (*art. 1697 e segg. c. c.*), che, come soggetti attivi o passivi di diritti, hanno occasionato inconciliabili dissensi dottrinarî e giurisprudenziali, sopra tutto per essersi ritenuto mancare quella unità organica distinta da le singole individualità, per l'assoluta mancanza di quel vincolo corporativo che della pluralità fa un' unità che dà vita ad una personalità nuova e distinta. Deficiente poi ci appare la disciplina della costituzione e funzionalità dei comitati, in quanto, pur se suscettibili del conseguimento della capacità di persone giuridiche a mezzo di semplice decreto del pretore, non sono assoggettati a la formalità della registrazione, la quale deve servire sopra tutto come mezzo, traverso una forma spiccia di pubblicazione, di partecipazione della loro esistenza giuridica e la identificazione degli scopi da raggiungere, ai terzi. Quanto meno per queste forme minori di associazioni elevate a la dignità di persone giuridiche, si dovrebbe disporre la registrazione in appositi registri della pretura con deposito de l' atto costitutivo.

L'*art. 45* poi ci sembra addirittura illogico, in quanto dispone ritenere legittima la funzione d' attività di quei comitati cui il pretore abbia negata la capacità giuridica, se è vero che l' espressione adoperata dal progetto — CHE NON ABBIA OTTENUTO — implica il diniego da parte del pretore della personalità giuridica richiesta. Ed è notevole ancora come il progetto abbia addirittura abbandonato ai poteri discrezionali e insindacabili del pretore la concessione della capacità giuridica dei comitati, senza stabilirsi la possibilità di gravame avverso il provvedimento di diniego. L'*art. 46* infine, stabilendo, molto giustamente, una responsabilità solidale dei componenti del comitato, che a nome di questo agiscano, darà luogo ad inevitabili contestazioni per quanto riguarda il correttivo della limitazione di responsabilità a danno dei terzi, contro i quali si opponga la conoscenza che essi avevano della

esclusione o limitazione di responsabilità dei singoli socii de l' ente di fatto o comitato.

L' *art. 47*, la cui intestazione farebbe presumere una penalità a carico dei componenti il comitato, che facciano uso o erogazione per scopi diversi da quelli prestabiliti nella raccolta dei fondi, designa un modo ibrido di liquidazione dei comitati o di straordinaria gestione per il conferimento delle attività sociali. E dov' è la comminatoria per gli inadempiti obblighi assunti dai componenti il comitato? Quello de l' *art. 47* è un modo molto spiccio per esonerare da l' adempimento della funzione assunta e da la responsabilità ne la ipotesi di trasgressione a le norme di costituzione, dei componenti il comitato. La norma, pertanto, più che costituire un monito per coloro che assumono delle iniziative per lo svolgimento di una determinata azione che trascende il personale interesse e incide quasi in un interesse pubblico, e remora ai disonesti, agl' inerti, agli apati, costituirebbe un modo di assoluzione dei soggetti che compongono il comitato da la responsabilità inerente a la loro inettitudine o malafede.

* * *

Concludendo, se l' *art. 2* del codice vigente è inadatto per una precisa configurazione delle persone giuridiche e manca una disciplina idonea e se per le associazioni civili (scientifiche, politiche, culturali, sportive, di mutua assistenza ecc.) mal si adattano le norme fissate per le Società civili, crediamo che sia saggia l' opera del legislatore ne l' apportare una profonda innovazione, che mentre precisi gli enti morali e ne disciplini la funzione, sottragga ai mutevoli orientamenti degl' interpreti le inevitabili controversie, che a lo stato della legislazione attuale, necessariamente sorgono. Però nel testo del codice debbono fissarsi i canoni fondamentali, rinviando il regolamento particolareggiato o a leggi speciali o agli statuti dei singoli enti, da compinarsi con l' ossequio a norme fonda-

minarsi dal presidente del tribunale con lo stesso decreto con il quale dispone la comparizione delle parti, poichè l'intervento del pubblico ministero non sempre può dare quelle garanzie presupposte dal legislatore, mentre il contributo che può apportare il curatore speciale è notevole.

Della presunzione di morte e dei suoi effetti (Capo III)

Valgano per la dichiarazione di morte presunta le stesse osservazioni fatte per l'assenza, sia nei riguardi della competenza del Tribunale che della nomina di un curatore speciale al morto presunto.

Rigetto dell'istanza (art. 74).

Con l'*art. 74* si prevede il rigetto dell'istanza di dichiarazione di morte presunta, ma non pure è previsto il rimedio avverso la sentenza di rigetto. Occorrerà statuire che avverso la sentenza di rigetto è consentito il rimedio dell'appello con la stessa procedura adottata dinanzi al tribunale.

Ritorno del presunto morto o prova della sua esistenza (art. 80).

All'*articolo 80* al posto di « *provi la sua esistenza* » è preferibile, per maggiore correttezza di linguaggio, sostituire « *provi la sua identificazione* ». Se con la prova dell'esistenza il progetto si riferisce all'opera di terzi, occorrerà ugualmente correggere l'espressione adoperata in « *si provi la di lui esistenza* ». In riferimento a la intestazione di questa disposizione, riteniamo che il progetto si riferisca a la prova della esistenza del presunto morto, diversa dal ritorno.

Intervento del pubblico ministero nel giudizio d'assenza (art. 84).

Questa disposizione ci sembra superflua in quanto l'intervento del pubblico ministero è stato già proposto con gli *art. 59, 70 e 73*.

*Disposizioni comuni ai capi precedenti (Capo IV).
Modi e prova di pubblicazione delle sentenze (art. 85).*

È conveniente sostituire alla iniziativa delle parti interessate l'obbligo del pubblico ministero a procedere, a spese delle parti, solidalmente tenute a le pubblicazioni, di che ne l'*art. 85*, trattandosi di provvedimento giudiziale d' indole pubblica, oltre che privata.

Comunicazioni all'ufficiale dello stato civile (art. 86.)

In questa disposizione, l' accenno al cancelliere della corte fa ritenere la presupposizione del rimedio de l'appello avverso le sentenze che dichiarino o neghino la dichiarazione d' assenza presunta e morte presunta. Una maggiore specificazione di tale rimedio, in ambo i casi e per i due istituti, elimina ogni possibilità di equivoco.

La trasmissione d' ufficio de l' estratto della sentenza dichiarativa di assenza presunta o morte presunta, dev' essere eseguita dagli uffici di cancelleria dopo il decorso fissato per l' adempimento delle formalità disposte, cioè quando le sentenze siano divenute eseguibili.

TITOLO V. Della parentela e delle affinità.
Definizione e limitazione (art. 87).

Il riconoscimento legale della parentela dev' essere equiparato al grado di successione legittima. Se la successione legittima è riconosciuta sino a un determinato grado,

così deve stabilirsi la parentela. Questa limitazione di parentela può tranquillamente stabilirsi sia per creare a lo Stato fondi di attività patrimoniale, e sia perchè le ulteriori successioni creano insperate fortune in lontani parenti, dei quali il vincolo del sangue non trova rispondenza ne l' effettivo sentimento di affetto verso il *de cuius*. Il codice attuale risente delle concezioni tradizionalistiche, ormai superate, del rispetto della proprietà privata. La limitazione è imposta da ragioni etico-sociali contro le quali è anacronistico l' insorgere di certi motivi tradizionalistici. Anche nel codice penale, prodotto dei nuovi orientamenti etico-giuridici, è ritenuto nel vincolo di parentela che possa esercitare la sua influenza affettiva, una notevole limitazione nel grado di parentela, pur se qualificata prossima (*art. 307 ult. al. c. p.*).

Congiunti (art. 93).

Non mette conto dettare un' apposita disposizione per dire che parente è sinonimo di congiunto; in ogni modo basta che la parola congiunto s' inquadri, come sinonimo, ne l'*art. 87*, a fianco a la parentela. Ne le disposizioni testamentarie, come ne le convenzioni, si deve sempre intendere la parola congiunto sinonimo di parente, salvo che le parti o il testante non intendano dare altro significato: e in ciò l' opera dell' interprete sovviene utilmente, vi sia o non una disposizione di legge che parifichi la qualità di congiunto a quella di parente o che dica doversi indagare la volontà di chi la parola congiunto abbia usata.

Prossimi parenti (art. 94).

Per le stesse ragioni dette ne l' esame de l' *art. 93* del progetto, si appalesa oziosa la disposizione de l' articolo in esame. Il pregio migliore dei codici sta ne la adozione del linguaggio preciso e ne la formulazione di dettami immuni da spiegazioni e commenti.

TITOLO VI. **Del Matrimonio.**

Della promessa di matrimonio (Capo I).

Risarcimento di danni (art. 96).

In tema di danni il progetto conserva la limitazione de l' *art. 54* codice vigente; ma tale limitazione appare illogica, ove si consideri che la mancata celebrazione del matrimonio, specie dopo le pubblicazioni presso l'Ufficio dello stato civile, talvolta desta commenti, spesso volgari insinuazioni, ne la pubblica opinione da screditare e compromettere lo sposo vittima de l'inadempimento de l'altro. I danni per le spese e le convenzioni dirette della promessa di matrimonio, spesso si risolvono in trascurabile entità e la pena dei maggiori danni, per la lesione a la dignità ed onorabilità dello sposo, ridurrebbe certamente i casi di inadempimento, ai quali si addiviene il più delle volte per futili motivi, per pretestuose ragioni, assolutamente prive di quel contenuto sostanziale, morale e sociale che, d'altro canto, dovrebbe essere provvisto di una tutela legale, risolvendosi in vera imposizione legale. Chi si risolve a contrarre matrimonio e ne attua tutti i preparativi, non ha il diritto di perturbare la serenità di una famiglia e di un' anima: il rifacimento dei danni sotto forma di rimborso di spese, talvolta costituisce un oltraggio maggiore a la dignità della vittima, uno scherno a la stessa legge, che si occupa e preoccupa di trascurabili accesserietà.

Restituzione dei doni (art. 79).

Pur se la giurisprudenza sia ormai divenuta pacifica, malgrado l'emergenza di contrasti in dottrina, provvida cosa è la statuizione della reciproca restituzione dei doni. Però, se non viene specificamente detto che debbono essere restituiti i doni di un certo rilievo, cioè di una certa

entità patrimoniale valutabile, la disposizione darà adito a litigi infiniti. Ed è bene pure precisare che la restituzione dei doni ha luogo anche quando vi sia stata una promessa non rivestita dei caratteri legali di cui a l'*art. 96*.

*Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio (Capo II)
Età (art. 98).*

Questa disposizione, con cui viene ridotta l'età per contrarre matrimonio, risponde ad esatti criterii biofisiologici; ma si è esagerato alquanto, poichè non è assolutamente a presumere, salvo casi eccezionali di prematuro sviluppo fisiologico, cui peraltro non sempre risponde eguale sviluppo intellettuale, che all'età di sedici anni l'uomo e di quattordici la donna, abbiano la perfetta capacità intellettuale a comprendere la gravità de l'atto di matrimonio e gli oneri che vengono ad assumere nei rapporti della prole e di tutte le altre responsabilità dipendenti dal matrimonio, pur essendo fisiologicamente adatti a la riproduzione, che è la finalità vera de l'accoppiamento. La prerogativa, poi, riservata al Sovrano, viene a contrapporsi a ragioni fisiologiche che per lo sviluppo e la conservazione della razza, debbono trovare sufficiente tutela ne le leggi dello Stato. Certo non si risolve il problema demografico con una riduzione così notevole dell'età a contrarre matrimonio. Pertanto i limiti legali potrebbero fissarsi a ventun anni per l'uomo a diciotto anni per la donna, riducibili, per decreto reale, a diciotto e a sedici; ma non oltre se non vogliamo seriamente compromettere la solidità della razza e assistere a matrimoni da operette.

Dobbiamo rilevare però la contraddizione del legislatore, che mentre riduce notevolmente l'età ai fini della capacità giuridica matrimoniale, apertamente rivelando il presupposto del maggiore sviluppo psico-fisico de l'uomo ne l'epoca attuale, lo stesso non ha fatto in occasione della recente codificazione del diritto punitivo, elevando, anzi-

chè ridurre, l'età ai fini della imputabilità (*art. 97, 98 ecc. cod. pen.*). O si è acquistata o non la maggiore capacità intellettuale, psichica e fisica. Pensiamo, tuttavia, che si apponga al vero il legislatore nel codice civile più che nel codice penale; in ogni modo entrambi i codici peccano di eccesso.

A questo punto sarebbe saggia opera imporre, a corredo della domanda di pubblicazione di matrimonio rivolta a l'ufficio dello Stato Civile, il certificato prematrimoniale, da cui risulti la perfetta sanità fisica degli sposi e la loro immunità da tabelle ereditarie, specie di natura celtica. La profilassi sociale non può diversamente attuarsi che con la tutela igienica del matrimonio. Questo documento forse più opportunamente potrebbe indicarsi nel seguente *art. 111*.

Contro la libertà negli accoppiamenti generatori di nefaste conseguenze che perturbano le famiglie e impoveriscono la razza, deve intervenire lo Stato per la tutela de l'infanzia e della maternità. Nessuno ha il diritto di creare delle vittime innocenti con l'acceso egoismo de l'amore e aprire a la figliolanza le porte de l'ospedale e della tomba. Chi è affetto da tabelle ereditarie o mali acquisiti, d'indole venerea, epilettica o comunque compromettente la prole, non può contrarre matrimonio. È necessaria una efficace opera preventiva, mercè una legale tutela de l'igiene matrimoniale contro tutti i vieti concetti di una libertà illogica ed immorale. Gli Stati Uniti e la Germania hanno provveduto con leggi speciali ad una disciplina igienica del matrimonio; ma tali legislazioni, che rappresentano una tappa notevole ne lo sviluppo dei nuovi concetti sociali di profilassi igienica a garanzia degl'individui e della razza, contengono molte deficienze, mentre la Norvegia ha promulgato apposita legge, che è quanto di meglio si possa sperare su questo tema.

Formalità preliminari al matrimonio (Capo III).

Pubblicazione di matrimonio (art. 108).

È letterariamente errata l'espressione adottata nel testo dell'articolo in esame, là dove è detto: « *Per i figli legittimi e per i figli naturali riconosciuti, deve indicare altresì il nome del genitore che ha fatto il riconoscimento* »; più corretto sarebbe esprimersi così: « *Per i figli legittimi deve indicarsi il nome del padre e della madre e per i figli naturali riconosciuti ecc.* ». Diversamente si verrebbero a confondere i figli legittimi con i figli naturali riconosciuti.

Delle Formalità preliminari al matrimonio (Capo III).

Luogo e durata delle pubblicazioni (art. 109).

Si reputa opportuno disporsi almeno una pubblicazione nel domicilio degli sposi, se è vero che la pubblicazione è diretta ad accertare eventuali impedimenti degli sposi a contrarre matrimonio.

Considerata però la vacuità di questa forma di pubblicazione, in quanto nessuno si prende la molestia di recarsi a leggere gli atti che si affiggono nei tanti albi dalle leggi previsti, sarebbe opportuno che la pubblicazione, limitata a sommarie indicazioni sulla identificazione degli sposi, avesse luogo in un giornale quotidiano o provinciale. Diversamente quella formalità di pubblicazione rimane vuota di pratico contenuto. Lo Stato, con legge speciale, potrebbe designare i giornali, avocando a sè una disciplina che valga a sottrarre alla privata speculazione un servizio necessario, del quale deve ridursi la spesa occorrente per non gravare eccessivamente le parti interessate.

Atto di notorietà (art. 112).

Il progetto mantiene in vita un sistema errato del codice vigente (*art. 80 c. c.*). Noi pensiamo, specie in considerazione della nessuna consistenza degli atti notorii,

fin troppo volgarizzati, che lo stato civile di una persona non si possa e non si debba diversamente provare che con i registri de l' ufficio dello stato civile. Gli atti notorii sono inutile panacea e spesso artifiziose e criminose mistificazioni. A quale impossibilità si riferisce il testo per la presentazione de l'atto di nascita? Evidentemente a quella che deriva da la dichiarazione di inesistenza della nascita a l'ufficio dello stato civile. Se ciò avviene, miglior sistema è quello d' imporre la rettificazione, l' integrazione o la iscrizione a lo stato civile nei modi prescritti. Non si può e si deve dare, al solo fine immediato de l' evento del matrimonio, un atto legale di nascita a chi non lo abbia: e ciò sia perchè ogni cittadino deve avere il suo stato civile e sia perchè è aberrante considerare chi non ha uno stato di nascita, che lo abbia, per via di surrogati, ne la sola occasione del matrimonio.

Delle opposizioni al matrimonio (Capo IV).
Persone che possono fare opposizione (art. 119).

Non sappiamo spiegarci le ragioni che hanno indotto a stabilire una differenza di grado di parentela per le opposizioni al matrimonio, limitato al quarto ne la prima ipotesi, esteso al sesto ne la seconda ipotesi. Noi pensiamo che, rivestendo il matrimonio i caratteri di pubblico istituto, dal punto di vista sostanziale e normativo, e sopra tutto per gli effetti che da esso derivano, non vi debba essere alcun limite di qualità di persona in chi, proponendo opposizione al matrimonio, si risollevi al diritto che ciascun cittadino ha del rispetto a la legge; tanto più che tale diritto è riservato anche al pubblico ministero, che può azionarlo su eccitamento di persone estranee che sporgono denuncia, venendosi in tal modo a conferire per via indiretta il diritto a le persone escluse da la legge. Il matrimonio è istituto pubblico e chiunque può denunciare al magistrato motivi legali di impedimento che vulnerano in pieno l'istituzione del matrimonio. Ben vero, po-

trebbe comminarsi una penalità, graduata a la colpa e al dolo, a carico di coloro che si inducano a promuovere il legittimamente o insidiosamente una consimile azione, molto più grave di quella prevista nel successivo *art. 121*.

Contenuto dell'atto di opposizione (art. 120).

Coerentemente a quanto abbiamo esposto ne l' esame del precedente articolo, dovrebbe stracciarsi da l'*art. 120* la seguente locuzione del testo : « *la qualità che attribuisce all' opponente il diritto di farla* ».

Rifiuto della celebrazione (art. 130).

Non è inopportuno che si richiami la disposizione penale da applicarsi a carico de l'ufficiale dello stato civile, ne la ipotesi che dichiarato ingiusto il rifiuto di costui, s' integri il reato di rifiuto a compiere atti del proprio ufficio.

Impugnazione per violenza ed errore (art. 141).

È logico presumere che per l' errore su qualità essenziali attinenti la sessuale capacità (*error virginitatis, impotentia coeundi*) non si debba dal legislatore stabilire termini perentori per l' esercizio dell' azione di annullamento, considerate le speciali condizioni psichiche e talvolta di verecondia, che costringono questo o quello degli sposi a mantenere quella spiegabile riservatezza che non può confondersi con lo stato di acquiescenza, che, in questi casi gravi, non può indurre a rinunzie di diritti, trattandosi più che di diritto individuale e privato, d' indole collettiva e sociale,

Limiti all'impugnazione del matrimonio (art. 144).

Questa limitazione non ci sembra nè logica nè giustificabile, poichè, se per la morte il matrimonio si scioglie, è vero pure che permangono gli effetti del matrimonio, quegli effetti che si vogliono rimuovere traverso l'impugnativa della validità del matrimonio. Crediamo che questo diritto di impugnare il matrimonio anche dopo la morte di uno dei coniugi, si debba conferire anche ai parenti che ne abbiano interesse morale o patrimoniale.

Separazione personale in pendenza di giudizio (art. 145).

È opportuno che venga espressamente detto che ne la ipotesi di separazione di fatto, a l'atto della istituzione del giudizio di impugnativa del matrimonio, la separazione di fatto, protratta, pur senza disposizione del presidente del tribunale, non può essere considerata abbandono di domicilio, ai fini di un'eventuale separazione legale e ai fini alimentari; dovendosi invece tale separazione di fatto ritenere scusabile, precisamente per la incidenza del giudizio di sconoscimento del matrimonio.

Intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrim. (art. 146)

Nei rapporti della figliolanza dovrebbe meglio l'istituto disciplinarsi. Agli eredi, che non siano i figli, o le relative stirpi deve riconoscersi lo stesso il diritto d'impugnare il matrimonio, sia o non pendente il giudizio, perchè l'azione inerisce a l'esercizio di un diritto che trascende l'interesse privato e si riconnette a l'interesse pubblico e sociale.

Disposizioni penali (Capo IX).

Pubblicazioni senza richiesta e senza documenti (art. 157).

E perchè non estendere la penalità anche agli sposi? Sarebbe ancora opportuno statuire l'inazionabilità de

l'annullamento del matrimonio per mancanza formale de l'assenso, mancanza riferibile ad inadempimento prettamente formale.

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi (Capo IX).

Scioglimento del matrimonio (art. 168).

Il progetto perpetua un errore fondamentale su la concezione della unità della famiglia. Ragioni sociali, motivi etici, ragioni e motivi diretti a preservare nel suo contenuto sostanziale il concetto di unità familiare, impongono che lo scioglimento non debba essere limitato a l'unica ipotesi di morte fisica, ma anche di morte civile, non potendosi sanzionare da la legge d'uno Stato evoluto un anormale stato di cose creato da uno dei coniugi in dipendenza di un crimine che lo relega da la vita civile e da la famiglia, che per ciò solo rimane disgregata. Questa relegazione, che è peggiore della morte, non deve creare una vittima nel coniuge innocente. Pertanto si rende necessario che il legislatore preveda, risollemandosi a le ragioni etiche esposte da cospicuo numero di giuristi come causa di scioglimento di matrimonio, la condanna del coniuge ad una pena che oltrepassi i quindici anni.

Quindici anni di forzata separazione dei coniugi, quindici anni di tormento e di martirio morale per l'innocente, sono sufficienti a rompere ogni legame, a far obliare ogni sentimento di affetto. Quanto meno si potrebbe sancire la facoltà del coniuge a chiedere lo scioglimento del matrimonio, per condanna penale de l'altro coniuge, con la procedura spiccia della volontaria giurisdizione.

La grave condanna penale dell'ergastolo è prevista nel successivo *art. 171* per la sola separazione personale. Dunque già si ritiene la condanna penale grave motivo per attenuare gli effetti del vincolo matrimoniale costituito con saldo e infrangibile carattere di perpetuità. Ma

la separazione personale, che in questo caso si risolve in un fatto risibile, in quanto la separazione di fatto con carattere permanente coincide con la stessa emanazione della sentenza penale, non sappiamo quale significato possa avere e quali effetti sostanziali possa produrre, ove si consideri che la legale separazione non attribuisce al coniuge che la richiede, e che ben denominiamo superstite, maggiori diritti della separazione di fatto, mentre, d'altro canto il condannato, che è in istato d'interdizione, nessun diritto può vantare o sperimentare contro il coniuge. Pertanto, considerata la situazione creata da la condanna, la separazione legale non ha altro significato che quello di legalizzare una separazione di fatto senza creare sostanziali diritti. Conseguentemente, o statuire lo scioglimento del matrimonio o non far cenno addirittura della condanna a l'ergastolo quale legittimo motivo di separazione personale, considerato che una simile condanna, come ogni altra che riveste carattere di gravità, per reati infamanti o di sangue, costituisce sempre una ingiuria grave per il coniuge che voglia chiedere la separazione personale.

Riconciliazione (art. 173).

Sarebbe bene però aggiungere che la domanda di separazione personale possa sempre ripresentarsi per fatti nuovi o per reiterazione di fatti della stessa natura di quelli che occasionarono una prima domanda, poscia caduta in quiescenza. Stando a la disposizione come concepita, potrebbe ritenersi dagl'interpreti che una prima conciliazione precluda definitivamente il varco ad una separazione personale con l'aberrante conseguenza che l'esperimento di conciliazione, ad opera del presidente, sarebbe ritenuto con diffidenza tale che nessun esperimento potrebbe far realizzare una seria conciliazione.

Vigilanza sull'educazione dei figli (art. 175).

Non sarebbe superfluo, considerate le difficoltà pratiche cui induce la legislazione vigente, aggiungere specificamente che i genitori hanno sempre il diritto di vedere i figli a chiunque e comunque affidati in educazione e il diritto di promuovere azioni giudiziarie dirette a meglio garantire i figli che, affidati ad uno dei genitori, potrebbero da questi essere trascurati. Si eviterebbe così il grave inconveniente che la prole, sottratta per legge a le cure di uno dei genitori, venga abbandonata da l' altro.

* * *

La separazione personale implica un mutamento, pur se in forma attenuata, ne la normale situazione giuridica derivante dal matrimonio. Poichè la separazione personale ha una ripercussione nei rapporti dei terzi che contrattano con questo o quel coniuge, sarebbe desiderabile che la disposizione venisse integrata, ordinandosi l' annotazione della dichiarata separazione personale, nei registri dello stato civile. Potremmo a questo punto dimostrare abbondantemente il pregiudizio dei terzi che non abbiano conoscenza della dichiarata separazione personale.

Crediamo opportuno, infine, che venga statuita la esclusione di ogni diritto di sorveglianza del coniuge, per colpa del quale sia stata dichiarata la separazione legale, su l' altro coniuge: ciò anche in relazione al reato di adulterio nei casi specificamente previsti dal codice penale.

Del regime patrimoniale del matrimonio (Capo XII.)

Disposizioni generali (Sez. I.).

Patti ammissibili (art. 181).

Il rinvio a la disciplina di leggi straniera, che si risolve in privata convenzione, dev' essere però limitato a

quelle norme che non offendono il nostro diritto positivo, relative cioè a fatti ed atti non vietati da le nostre leggi. Questo chiarimento è opportuno aggiungere nel testo con l' inciso : « *purchè non vietato da le nostre leggi* ».

E ciò a lo scopo di evitare che gl' interpreti si risolvino al ditterio : *ubi lex voluit dixit*, dal momento che la limitazione è stata espressamente apposta in altre disposizioni. A questo proposito anzi rileviamo che, inerendo il divieto ad un principio generale, che suffunde la nostra legislazione, sarebbe stato opportuno tale principio comprendere tra le norme preliminari, evitandosi, in tal modo, la ripetizione della condizione limitatrice nei varii istituti dei codici e ne le molteplici disposizioni di legge generale e speciale.

Forma delle convenzioni (art. 182).

Sarebbe desiderabile che il regime patrimoniale, anche per la stipulazione della comunione dei beni, constasse da atto pubblico, perchè ne possano avere conoscenza i terzi, pur se costoro abbiano possibilità di prendere sempre visione degli atti dello stato civile. È buon sistema evitare duplicazioni di atti per evitare intralci ne le indagini. L'obbligo a la trascrizione dev'essere inderogabile e assoggettare a tale formalità anche la dichiarazione di comunione di beni resa ne l'atto di matrimonio, ove si voglia mantenere tale modo di far constare la comunione dei beni.

*Immutabilità delle convenzioni durante
il matrimonio* (art. 185).

Il mutamento delle convenzioni matrimoniali, che si renda conveniente in prosieguo, potrà lasciarsi a l' equo arbitrio del tribunale, che potrà autorizzarlo quando riconosca la legittimità della richiesta. Il tempo, i nuovi orientamenti della vita sociale, incidono su la vita umana e le azioni degli uomini : creare condizioni immutabili si-

gnifica ostacolare l'evoluzione. Certo, il tribunale adatterà rigidi criterii ne l'autorizzare modificazioni ad un atto, che deve sempre rimanere garanzia del regime matrimoniale.

Dal punto di vista stilistico poi riteniamo che debbano sostituirsi le parole *cangiarsi* e *verun*, parole quasi disusate e acquisite solo al patrimonio poetico, ne le altre più proprie *cambiarsi* e *alcun*.

Della dote (Sez. II).

Della costituzione della dote (pargr. II.)

Possibilità di costituzione anche durante il matrim. (art. 189).

Per evitare frodi in danno dei terzi in alcune forme di fittizio accrescimento dotale, che spesso si risolvono in donazioni del marito per diminuire le garanzie dei proprii creditori sul suo patrimonio, occorre che questa specie di costituzione di dote successiva sia rivestita di speciali garanzie a favore della fede pubblica. Assistiamo giorno per giorno a ben mascherati trapassi d'attività dal marito a la moglie per i quali, non sempre può farsi valere l'azione pauliana, e se il marito è commerciante, quella prevista dall'*art. 782* codice di commercio.

Già la pratica insegna che la dote, contro il presupposto legislativo che essa debba servire di concorso al patrimonio ed a l'attività del marito per sostenere i pesi del matrimonio, si addimosta un istituto superato, poichè, data l'esiguità della rendita e l'enorme spostamento dei valori, rimane spesso capitale immobilizzato. La costituzione di dote, secondo le nostre leggi, ha solo l'apparenza di utile mezzo di sostegno delle necessità della vita coniugale, specialmente quando essa è rappresentata da una somma, anzichè da beni immobili, le cui rendite possono in certo qual modo fornire una congrua, concreta e valutabile attività patrimoniale. Perchè effettivamente la moglie possa intervenire ad ausiliare il marito ne lo svolgi-

mento de la funzione coniugale, diretta al proprio mantenimento dei coniugi, in riferimento a la rispettiva condizione sociale, a l'educazione della prole e a lo sviluppo del patrimonio familiare, dovrebbe apportare un' entità valutabile con pieno affidamento a le virtù morali del marito capo di famiglia, che non è a presumere dissipì il patrimonio per creare uno stato di miseria a sè e a la famiglia. Perciò, niente limitazioni, niente vincoli dotali. Oggi, per merito del Regime, l' individuo ha riacquistata la piena responsabilità del vincolo matrimoniale e l' idealità della famiglia, riflessa nel vivo desiderio di creare uno stato d' agiatezza a la famiglia e di educare opportunamente la prole. Il vincolo dotale limita lo sviluppo familiare e non apporta giovamento nè a la prole nè a la moglie dotata, che senza il concorso del marito non può disporre dei proprii beni, ove necessità, derivanti da incomprendione del marito, costringano a la libertà totale o parziale della dote. La pratica insegna inoltre che, con tutto il rigore legislativo, la dote è suscettibile di perpetuo immobilizzo o di liquidazione, secondo la diversità degli umori dei varii tribunali, e secondo la maggiore abilità dei coniugi, che chiedono lo svincolo al magistrato. Sarebbe preferibile pertanto che l' istituto giuridico della dote venisse abolito, lasciandosi arbitra la moglie di disporre, così come il marito è arbitro di disporre dei suoi beni, riservando a ciascuno dei coniugi il diritto di far opposizione agli atti di alienazione, quando essi siano diretti a la dissipazione del patrimonio rispettivamente apportato a la società coniugale. Tanto ne l'attualità, come nel progetto di legge, la disposizione della dote è soggetta ai poteri discrezionali e insindacabili del tribunale, che spesso inconsapevolmente contribuisce a la dissoluzione de l' attività dotale. Se poi si vuol mantenere vivo il superato concetto che è insito ne l' istituto della dote, migliore avviso sarebbe assoggettarlo ad una disciplina più rigorosa, sancendo il principio della intangibilità della dote, o limitando a casi eccezionali i poteri del tribunale. E a questo proposito non è inopportuno rile-

vare, che su la dote, di cui il marito ha la semplice amministrazione, facendo proprie le rendite da investire nel soddisfacimento delle necessità familiari, può sempre il terzo esercitare diritti, quando le ragioni di credito (forniture di viveri a la famiglia, spese per la educazione dei figli ecc.) scaturiscano precisamente da obbligazioni attinenti il mantenimento della famiglia del debitore. In verità questo concetto potrebbe ritenersi giuridicamente esatto anche in riferimento a la disciplina giuridica della dote, come nel codice vigente e nel progetto, ma pensiamo che nessun tribunale d'Italia consentirebbe che il salumiere o il direttore di un istituto di educazione vulnerassero la dote, intangibile patrimonio, per l'esercizio delle proprie ragioni creditorie. Di qui la conseguenza che la dote, ne la sua struttura giuridica, cioè mezzo a sostenere i pesi del matrimonio, si sostanzia ne la sola attribuzione al marito delle rendite e quindi ne la devoluzione non già della dote, ma delle sole rendite a la finalità insita ne la concezione giuridica della dote.

Ma nel progetto inoltre v'è una imperfezione, là dove si lascia libertà di costituzione o accrescimento dotale, successivi, ai coniugi, fra i quali evidentemente è compreso anche il marito, che non può costituirsi dote, se è vero che per l'*art. 188* del progetto, in cui è data la definizione della dote, questa è prevista nei soli riflessi della donna, e se è vero inoltre che egli non può conferire beni a la moglie per la costituzione o accrescimento dotale, costituendo tale conferimento una donazione del marito a la moglie vietata dal codice.

Infine dobbiamo rilevare, che, se si vuole mantenere questa disposizione, si può tranquillamente omettere l'espressione: « *purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive delle donazioni fra coniugi* », espressione superflua e sovrabbondante, in quanto ribadisce un precetto fondamentale, che, per il suo contenuto di assolutezza, non ha bisogno di trovare conferma in altre disposizioni.

Beni dai quali si prende la dote art. (194 c. c.)

Questa disposizione la riteniamo superflua, in quanto se la dote da altri costituita è una donazione in contempiazione di matrimonio, è ovvio che il dotante non possa donare quello che non è proprio. Il dotante, diverso da la sposa, costituisce in dote, cioè dona, quello che è proprio. E se eventualmente il dotante abbia un diritto di usufrutto su la cosa spettante in nuda proprietà a la dotanda, può rinunciare a di lei favore, a l'usufrutto: in tal caso vi è donazione de l'usufrutto, ma non della nuda proprietà, che non rientra nel patrimonio esclusivo del dotante. Non è buon sistema della riforma dei codici il mantenere disposizioni inutili o superflue, specie se non hanno offerto discussioni ne la pratica attuazione, la quale le rende inutili.

Costituzione fatta dal solo padre (art. 195).

Anche in questa disposizione vi è della illogicità, in quanto non si dà alcun significato a la presenza della madre, che abbia assistito inerte a la disposizione fatta dal marito delle di lei sostanze. Se è vero che la donazione debba constare da una precisa ed inequivocabile manifestazione di volontà nel donante di spogliarsi di un bene ed attribuirlo ad altri, è vero pure che la presenza della madre a l'atto di costituzione della dote deve avere un significato, quando diversamente quella presenza sarebbe perfettamente inutile; ed è notevole che in tale ipotesi, colui che dispone ha pure un diritto sui beni della moglie e quindi agisce in parte nel proprio interesse, in quanto libera dal suo diritto la proprietà della moglie e dispone per costei presente. Quindi potrebbe stabilirsi l'istesso principio di cui ne l'*art. 192* del progetto, sempre che non vi sia stata precisazione del rispettivo contributo dei genitori.

Se la disposizione è dettata dal concetto che la dona-

zione deve constare da un atto positivo di manifestazione di volontà, si rende superflua, valendo i principii generali in tema di donazione.

Noi, in ogni modo, siamo contro i formalismi e i sacramentalismi, che non debbono ostacolare l'insorgere del volere dei contraenti, che è il fattore precipuo delle stipulazioni.

Interessi della dote (art. 197).

Con questa disposizione, si è parificata la dote in beni con quella in danaro. Se il concetto è esatto per la dote in danaro, crediamo che lo stesso non si possa dire per la dote in beni, perchè la ragione della dilazione ne l'uno e ne l'altro caso è diversa. Per la dote in danaro la dilazione è spiegabile ne la necessità che i dotanti si procurino la somma; per quella in beni, ne la necessità di poter consegnare i beni che, se esistenti nel patrimonio del dotante, questi non può procedere a la consegna coeva a la costituzione di dote, per ragione di precedenti vincoli, come di locazione o di altri. E in tal caso, è aborrente che i dotanti debbano corrispondere quei frutti, che in pendenza di vincolo precedentemente costituito sono percepiti da altri che su di essi hanno quesito diritti incontestabili, mentre i frutti medesimi non sono neppure suscettibili di una precisa valutazione, che, in ogni caso, darebbe luogo a litigi perturbatori della parentela creata. Vero è che la stipulazione in contrario, prevista dal progetto come dal codice vigente, sopperisce utilmente. Ma, per evitare litigi, sarebbe opportuno statuire che, durante la dilazione, anche per i beni, si corrisponda l'interesse legale su la somma di valutazione data ai cespiti costituiti in dote. Infine, poichè la disciplina delle cose o del danaro dato in dote è unica, riteniamo che essa possa comprendersi in un' unica più sintetica disposizione, da concepirsi così: « *Gl' interessi della dote, costituiti da somme di danaro, e i frutti o altri proventi, prodotti da*

beni, se beni si sono costituiti in dote, decorrono di diritto dal giorno del matrimonio, anche nel caso di pattuita dilazione a la consegna delle somme e dei beni dati in dote, salvo contraria stipulazione ».

Obbligo supplementare del marito di dar cauzione (art. 200).

Dato il congegno della costituzione della dote per il vincolo che con essa si crea, riteniamo che il cpv. sia assolutamente superfluo. Se la dote è intangibile, avendone il marito la sola amministrazione e il diritto a la percezione dei frutti, se l'alienazione può essere possibile con il duplice concorso della istanza anche della moglie e della autorizzazione del tribunale, non sappiamo come la trasformazione e diminuzione sul patrimonio del marito, possa esercitare influenza su cosa non sua, cioè su la dote. Pensiamo, invece, che si possa adire il tribunale nei modi dal cpv. in oggetto stabiliti, per togliere l'amministrazione al marito che male amministri, o che devolva le rendite non già a beneficio della famiglia, ma a destinazioni diverse, estranee a la famiglia. Lo stato fallimentare del marito può avere ripercussione sui beni acquistati da la moglie dopo il matrimonio, ma non pure sui beni dotali: e ciò a prescindere dal diritto conferito a la moglie da l'*art. 782*, che le attribuisce il diritto a la prova per vincere la presunzione quivi prevista.

La disposizione in esame, perpetuando una inutile tutela, potrebbe invece volgere a la garanzia dei fatti prevedibili da noi indicati: cattiva amministrazione, devoluzione extra familiare delle rendite.

Dote di cose mobili stimate (art. 201).

Questa disposizione, corrispondente a quella racchiusa ne l'*art. 1401* del codice civile, riteniamo che contrasti

con il concetto fondamentale de l' istituto giuridico della dote, in quanto crea una ragione di credito verso il marito, mentre, attribuendo a costui la proprietà delle cose indicate ne la disposizione in esame, vulnera in pieno i diritti della moglie dotata, potendo esercitare i terzi le rispettive azioni creditorie verso il marito, senza possibilità di revindicare da parte della dotata, dal momento che ad essa si riserva solo il diritto contro il marito per il prezzo di valutazione. Se i beni così dati in dote danno vita a l' istituto della dote, la moglie deve mantenere integro il suo diritto contro tutti : e diciamo la moglie, come la più diretta interessata, mentre la dote è vincolata a garantire tutti i partecipi della società familiare. Pensiamo invece, sempre che l' istituto della dote rimanga in vita, che per le cose menzionate ne la disposizione in esame, debba rimanere integro il vincolo dotale, mentre di esso deve sempre rispondere il marito sino a la concorrenza del valore dato nei fogli nuziali.

Stima dell'immobile dotale (art. 202).

Le stesse osservazioni fatte per l' art. 201 valgono per l' art. 202.

Alienazione dei beni dotali permessa nel contratto matrimoniale (art. 204).

Come è congegnata questa disposizione, si confonde il caso che la costituzione di dote sia stata fatta da la moglie e dai terzi. Di modo che se la sposa si costituisce in dote una somma o dei beni e non abbia espressamente dichiarato di consentire all' alienazione e a l' accensione d' ipoteca, non possa il suo consenso in epoca posteriore retroagire e consentire l' alienazione e l' ipoteca non prevista nei fogli nuziali. Da ciò la necessità che quanto meno si faccia eccezione per il caso di volontaria costituzione di dote da parte della sposa di beni suoi proprii. Ma anche

ne la ipotesi che la dote sia opera di terzi, riteniamo che questo vincolo permanente, spesso determinato da ragioni affettive, sia illogico ed antisociale, in quanto diretto ad una stabilizzazione di uno stato di cose che i posteriori eventi possono far ritenere superato. Ed anche la ragione affettiva, esistente a l' inizio, cessa in prosieguo di tempo, in quanto il nome di famiglia, che di solito vuole garantirsi con la perpetuazione dominicale su la proprietà, non sussiste, in quanto la sposa assume il nome del marito, e la proprietà, ne la ipotesi di prole, passa ad altro casato. Ma il divieto urta contro le ragioni sociali, specie oggi che il Regime Fascista ha proclamato il principio che la proprietà è sopra tutto un dovere ed il trapasso in chi ne sviluppi e potenzii la produttività dev'essere agevolato e non reso impossibile da quei divieti, che, se ancora viventi coloro che li apposero, sarebbero stati i primi ad eliminarli.

La convenienza, poi, nel progresso del tempo, deve essere tenuta presente quale migliore sistema di amministrazione, nella valutazione attuale della cosa, più che della cosa stessa. Basta che i presupposti della dote siano garantiti traverso l' intervento del tribunale contro tutti i dommatismi scolastici e i vieti tradizionalismi, che risentono troppo di concezioni feudali.

Alienazione autorizzata dal Tribunale (art. 205).

Il provvedimento del Tribunale, previsto in questa disposizione, essendo provvedimento collegiale, è sempre una sentenza, pur se emessa in camera di consiglio per la procedura di volontaria giurisdizione. Denominare decreto tale provvedimento, cioè tale sentenza, costituisce un' improprietà ne l' uso del linguaggio giuridico.

Esaminando, poi, la disposizione nel suo contenuto sostanziale, va rilevato che la contemporanea istanza dei coniugi non sempre può aversi e di tale stato di cose può soffrire la società coniugale. Ci sembra pertanto migliore

consiglio sanare che ne la ipotesi di mancata adesione di uno dei coniugi, l'alienazione e la iscrizione ipotecaria possano ugualmente consentirsi dal Tribunale, vagliate le ragioni del coniuge dissenziente, del quale deve disporsi l'intervento. Non sempre può conseguirsi l'accordo dei coniugi, che possono essere dominati da divergenti vedute: in tali casi sarebbe interdetto un provvedimento che il Tribunale invece può ritenere opportuno ne l'interesse della famiglia, malgrado l'opposizione di uno dei coniugi.

Per quanto riguarda la disposizione de l'ultimo alinea, essa ci appare in contrapposizione a l'indiscutibile diritto che i terzi hanno di agire su le rendite e i frutti della dote, qualunque sia la ragione del credito, poichè il vincolo dotale incide sul capitale o i beni costituiti in dote, e non pure sui frutti e le rendite, che costituiscono un'attività familiare immune da vincoli. Se tale attività entra nel possesso e ne la disponibilità del marito, per invertirla a soddisfare le necessità familiari, essa diviene patrimonio dei creditori del marito e della famiglia, poichè è a presumere che i debiti comunque contratti dal marito siano dipendenti da l'esercizio della funzione di capo della famiglia. Forse si potrebbe far eccezione per i debiti particolari della moglie; ma riteniamo che tale eccezione neppure possa proporsi, poichè la moglie è sempre un partecipe della famiglia, e pertanto partecipa anche al godimento dei frutti e rendite dotali. Migliore avviso, pertanto, è di abolire il capoverso in esame.

Annullamento dell'alienazione (art. 207).

La limitazione ad impugnare l'alienazione non autorizzata dal tribunale è ingiustificata, poichè sui beni dotali, sciolto il matrimonio, possono esercitare diritti i creditori degli eredi successibili e quindi può e deve sperimentarsi l'azione surrogatoria prescritta da l'art. 1234 c. c. Pertanto basterebbe che si conferisse genericamente

il diritto d'impugnativa con la espressione: « *Chiunque abbia interesse ecc.* »).

In ogni modo, ci appare superflua la disposizione, essendo implicita la nullità della vendita fatta *a non domino*, dal momento che il venditore non era ne la piena disponibilità della cosa venduta. Omettendosi questa disposizione, rimane assorbita la quistione da noi proposta contro la limitazione delle parti che hanno diritto a pronunziare la nullità della vendita, in quanto il diritto è sempre in relazione ad un interesse ad agire e l'interesse dei terzi è evidente.

Della separazione della dote dai beni del marito pargr. 4.
Casi di separazione (art. 220).

Ne l'istituto della separazione dei beni dotali, come innanzi abbiamo accennato, sarebbe opportuno adottare una forma che meglio esprima il pensiero legislativo, e cioè che il pericolo, che dà vita a la separazione, si riferisca a la cattiva amministrazione dei beni costituiti in dote e a l'ipotesi di devoluzione delle rendite, spettanti al marito quale capo della famiglia per usi diversi da quelli che si riferiscono a l'amministrazione della famiglia. Poichè la dote, a causa del vincolo che su di essa incide, non può correre alcun altro rischio, non essendo ne la disponibilità del marito dissipatore. Se, in coerenza a la disposizione in esame, che è gemella a quella de l'*art. 1418* del codice vigente, si vuole intendere per dote la rendita, crediamo che ciò contrasti con la definizione data da l'*art. 188*, in cui è detto che la dote è costituita dai beni apportati, cioè dai capitali, costituiti da somme di danaro o beni mobili e immobili, e non da la rendita. Riteniamo che l'improprietà del linguaggio, ne la quale è caduto anche il legislatore del codice del 1865, debba evitarsi. Ma, mettendo da parte la quistione lessica, non è logico limitare a la moglie il diritto di conseguire la separazione della dote. La moglie, per la sua soggezione, difficilmente s'induce a ribellarsi al marito e di questi subisce tutte le se-

duzioni, tutti i ragionamenti, tanto più capaci di sconvolgere il cuore della donna, quanto più artificiosi e ingannevoli. Se per poco si esaminano le statistiche giudiziarie, si rileverà la rarità dei casi di separazione dei beni dotali. Dunque la necessità impone che tale diritto, a salvaguardia della società familiare, sia conferito ai dotanti, ai figli, rappresentati da un curatore speciale se minori, e ai parenti ed affini, quanto meno entro il terzo grado.

Riteniamo poi che non abbia senso il divieto a le separazioni stragiudiziali. Il divieto, sancito anche dal codice vigente, lo si giustifica con il carattere pubblico de l' istituto della separazione dei beni dotali, in quanto, rallentandosi i vincoli matrimoniali con ripercussione su l' istituto giuridico-sociale del matrimonio, scosso ne le sue basi, vi sono in gioco ragioni sociali direttamente collegate con quelle familiari, le quali richiedono la guarentigia de l' intervento del magistrato. Innanzi tutto opponiamo che una disciplina patrimoniale non ha carattere pubblico, specie se si consideri che con la separazione dei beni dotali, gl' interessi patrimoniali della famiglia vengono meglio cautelati, perchè avulsi da la sfera di attività del marito che può comprometterli. D' altro canto, se il diritto a chiedere la separazione dei beni dotali è lasciato a la iniziativa della moglie e il giudizio si svolge senza l' intervento del pubblico ministero, il cui intervento è richiesto precisamente quando vi è pericolo di compromissione di norme di ordine pubblico o di interessi sociali, ne deriva che l' istituto non ha quel carattere di pubblico interesse che richieda una pubblica tutela. L' opera del magistrato può avere importanza quando vi sia contrasto tra i coniugi, quel contrasto che esclude la separazione bonaria e che induce al giudizio. La imposizione della separazione giudiziaria si concreta, dunque, in un inutile disborso di spese. Sarebbe a preferirsi il sistema adottato dal codice in casi più gravi, cioè quello di assoggettare a l' omologazione la convenzione che regoli la separazione volontaria dei beni dotali.

In ogni modo, ci appare superfluo l'esplicito divieto, contenuto ne l'ult. cpv. de l'*art. 220*, considerato il carattere imperativo della 1. parte della disposizione: « *La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente ecc.* ». Se quindi si prevede la sola separazione giudiziale e con il carattere imperativo de l'espressione adottata: *non può*, è ovvio che non si possa presumere che il legislatore abbia inteso di autorizzare la separazione stragiudiziale. Riteniamo opportuno che la domanda di separazione dei beni dotali, o, se sarà consentita, la convenzione stragiudiziale, vengano assoggettate a la formalità di pubblicazione prevista da l'*art. 19 c. di co.* o da l'*art. 664 c. p. c.*, anche se il marito non sia commerciante: e ciò in relazione al diritto dei creditori di intervenire o fare opposizione in conformità del successivo *art. 224*.

La sentenza dovrebbe essere assoggettata a le stesse formalità di pubblicazione, facendosi constare da apposito registro della cancelleria del Tribunale l'ulteriore corso della procedura, specie nei riflessi dei gravami in relazione a l'accertamento della regiudicata.

Inefficacia della separazione (art. 221).

Questa disposizione, riproducendo le norme de l'*art. 1415* codice vigente, vale solo a intralciare la procedura e a creare possibilità di perenzione, quasi sempre non imputabile a le parti. Quale la necessità di affidare a l'iniziativa delle parti l'ulteriore corso della procedura, che si sostanzia ne la esecuzione della sentenza? La disposizione fa presupporre che non trattisi di sola esecuzione della sentenza che decideva su la domanda, ma che vi sia una speciale disciplina, che potrebbe soffrire l'influenza delle manovre del marito. Pensiamo che la sentenza del tribunale debba non soltanto contenere la statuizione generica, ma un disciplinare completo, sottratto a l'influenza delle parti e che pertanto rende superfluo il posteriore istrumento.

*Divieto ai creditori della moglie di chiedere
la separazione (art. 223).*

Crediamo che l'azione surrogatoria debba consentirsi ai creditori particolari della moglie; lasciarne arbitra costei, significa sanzionare il principio della facoltà insindacabile del debitore di non pagare i proprii debiti. Se l'azione surrogatoria vuole vietarsi, per ragioni strettamente familiari che la legge vuole garantire — e crediamo che non sussistano legittime ragioni — si deve escludere il consenso della moglie, precisamente per evitare la legittimazione di un assurdo morale.

Riconsegna della dote al marito (art. 227).

È necessario che venga assoggettata al regime delle pubblicazioni, come per le separazioni, la riconsegna dei beni dotali. I terzi debbono essere avvertiti delle modifiche su la situazione patrimoniale della famiglia dei proprii debitori.

Il provvedimento del tribunale non può essere un decreto, ma deliberazione in camera di consiglio, la quale ha tutti i caratteri di una sentenza: l'adozione, pertanto, della parola decreto, è impropria. D'altro canto non sappiamo spiegarci la ragione della limitazione dei poteri giurisdizionali del tribunale, che dovrebbero essere eguali a quelli relativi a la procedura di separazione, il cui carattere di interesse pubblico viene svalutato con la sommaria procedura di restituzione spoglia di ogni garanzia. Anche in questa procedura deve consentirsi l'intervento dei creditori del marito o della moglie per la tutela delle rispettive ragioni creditorie, sottostanti a la situazione giuridica dei rispettivi debitori, per quanto riguarda le spese occasionate da le opposizioni. Poichè queste sostanziano un conflitto d'indole ordinaria, si potrà provvedere secondo la norma fissata da l'art. 370 c. p. c., magari comminandosi una multa a carico di chi abbia ritardata la pronunzia del tribunale.

Infine rileviamo, così come innanzi abbiamo già fatto, la inutilità, de l' istrumento, dovendosi devolvere tutta la disciplina a la sentenza. La brevità dei termini assegnati per la esecuzione della sentenza che pronunzia la separazione dei beni, contrasta con l' ibridismo procedurale, costituito di due fasi, l'una giudiziale, l'altra stragiudiziale. In tema di separazione o restituzione di beni dotali, o la statuizione integrale e definitiva deve conferirsi al Tribunale senza necessità di posteriori convenzioni, o devolversi a la convenzione, da assoggettarsi a la omologazione del Tribunale.

Patrimonio Familiare Sez. V.

L' istituto del patrimonio familiare, nuovo al nostro diritto, mentre da un lato mira a la conservazione della proprietà delle famiglie e tende ad impedirne la dissoluzione economica, d' altro lato crea ibride posizioni, che costituiscono oltraggio a la morale, quando, formato patrimonio, si creano posizioni di dissesto e di insolvenza. I creditori, per la impossibilità di soddisfarsi delle loro ragioni creditorie e su attività familiari, estranee al costituito patrimonio, assolutamente intangibile, debbono assistere, inerti ed impassibili, al fenomeno della perfetta indifferenza dei debitori, e forse addirittura a lo stato di loro agiatezza, se rilevante il patrimonio costituito. Un tempo per i debitori insolventi vi era il carcere, ora, con l' istituto del patrimonio familiare, si viene a dare un premio a le parti in malafede, che, messo in serbo tutto o parte del proprio patrimonio, si mettono su la via de l'avventura, sotto la franchigia del patrimonio che li tranquillizza per l'avvenire. Non v'ha chi non veda la innumere serie dei pericoli di questo istituto di fronte all'unico vantaggio d'assicurare la vita a coloro che se ne rendano inmeritevoli. È vero che tutti si ha diritto a la vita, ma è vero pure che nessuno ha il diritto di defraudare gli altri.

Si potrebbe opporre che, sorgendo le obbligazioni

verso i terzi in epoca posteriore a la costituzione del patrimonio familiare, essi sono tenuti a conoscerla attraverso la formalità della trascrizione da la legge imposta a loro favore, e quindi non hanno il diritto di ribellarsi avverso uno stato di cose da essi conosciuto. La risposta è facile. Specie nel campo commerciale, in cui la caratteristica delle operazioni è data dalla correntezza, cioè da l'agilità di movimentazione, nessuno subordina o rinvia l'obbligazione a la ispezione ipotecaria del proprio contraente debitore e ne la vita pratica molte volte induce a stabilire rapporti il modo di procedere della persona che si ha di fronte, la quale da tutto il suo comportamento signorile, che esprime l'esistenza d'un corrispondente stato economico, crea nel contraente uno stato d'animo che esime da ogni accertamento. Ciò premesso, riteniamo che l'istituto sia diretto a la frode verso i terzi e ad un consapevole esercizio di attività nel beneficiario, che si sente rassicurato dietro l'usbergo della intangibilità del costituito patrimonio familiare.

TITOLO VII — **Della filiazione**

Della filiazione legittima (Capo I).

Della determinazione e dell'acquisto dello stato dei figli legittimi Sez. I.

Presunzione di concepimento in matrimonio (art. 258).

Con questa disposizione, che riproduce il testo dello *art. 160 c. vigente*, si assegnano limiti a la natura. La durata della gestazione è variabile per ragioni molteplici, che attengono la formazione e la struttura del feto ed altre influenze della vita intrauterina. La gravidanza, come fatto quasi costante, dura nove mesi cioè dai 270 a 280 giorni. Vi sono casi di anticipazione e di ritardo, cioè di parti prematuri o precoci e tardivi o serotini; ma sono

casi molto rari e talvolta hanno oltrepassati i limiti assegnati dal legislatore per essersi il parto verificato prima di centottanta giorni dal concepimento o dopo i trecento giorni da la cessazione legale dello stato di matrimonio. La letteratura medico-legale è feconda di questi casi anormali, che dimostrano la incoerenza di una fissazione di un termine legale. Non è logico, non leale, non scientifico il ritenere senz'altro legittimo un figlio nato dopo il legale termine dei centottanta giorni, quando vi sia stata la possibilità di controllare le varie fasi della vita intrauterina e il neonato presenta i segni di uno sviluppo inconciliabile con la precocità. Lo stesso è a dirsi quando, per ragioni che spiegano la tardività del parto, questo abbia luogo dopo i legali trecento giorni dal dì che segue il materiale distacco del marito da la moglie. Riteniamo che, in conformità di quanto è statuito in altre leggi, tra cui la tedesca, l'inglese e l'americana, nei casi dubbii, che inducano ad assoluta incertezza, si proponga il quesito allo scienziato che, tenute presenti le peculiari circostanze, la conformazione del neonato, dica quella parola che meglio dei limiti stabiliti da la legge, potrà avvicinarsi a la verità. Nei casi anormali, e quando gl'interessati si sentono afflitti dal dubbio, non dev' essere messo il traguardo dei limiti legali a l' accertamento della paternità, perchè con una nuova vita che sorge non si distrugga altra vita e la sua parte migliore, il patrimonio morale.

Per evitare dispute su l' indole della presunzione, *iuris tantum* o *iuris et de iure* — noi riteniamo questa seconda specie — e per un maggiore rispetto a la scienza e al diritto, sarebbe opportuno conferire il diritto a la prova contraria. A l'uopo basterebbe iniziare così la disposizione: « *Si presume, salvo prova contraria, concepito ecc.* ».

Delle azioni di constatazione e di reclami della legittimità Sez. III.

Reclamo della legittimità (art. 276).

In tutti i giudizi relativi a controversie su lo stato delle persone, considerata l' indole pubblica de l' istituto, occorre l' intervento del pubblico ministero, anche per evitare eventuali collusioni tendenti a mutare lo stato delle persone. Occorre inoltre precisare che le statuizioni del tribunale debbono essere annotate, previe le formalità di pubblicazione per la partecipazione ai terzi, nei registri dello stato civile.

Della Filiazione illegittima e della legittimazione (Capo II).

Della filiazione illegittima Sez. I.

Riconoscimento di figli adulterini (art. 279).

Se, sciolto o annullato il matrimonio, è consentita la legittimazione del figlio adulterino, perchè, venuto meno l' impedimento, riteniamo che la legittimazione non debba lasciarsi a l' arbitrio del genitore, dovendosi pronunziare anche su istanza del figlio che reclama lo stato legittimo: e ciò anche se vi siano figli legittimi o legittimati e sempre che il figlio adulterino possa provare il suo stato con scritti del genitore dai quali si desume il riconoscimento della paternità.

Ne la ipotesi poi di matrimonio dei genitori del figlio adulterino, occorre statuire il riconoscimento di diritto, al di fuori e al di sopra della volontà dei genitori.

Del riconoscimento dei figli naturali (pargr. 1.).

Per tutto ciò che riguarda i diritti e i doveri dei genitori che abbiano riconosciuto il figlio naturale e di

questi, a seguito del riconoscimento, volontario o giudiziale, si reputa conveniente parificare, senza alcuna divergenza, il figlio riconosciuto al figlio legittimo, senza necessità di specifiche norme, bastando il richiamo a quelle che regolano i rapporti tra genitori e figli legittimi.

TITOLO VIII — **Dell'adozione.**

L'art. 335 autorizza l'adozione anche ne la ipotesi che l'adottante sia interdetto giudizialmente, ovvero infermo di mente non ancora interdetto, o inabilitato, bastando che il consenso dell'adozione venga prestato da coloro che li rappresentano, lo stesso, *mutatis mutandis*, è detto per l'adottando incapace.

Con l'art. 353, si conferisce a l'adottato che all'epoca dell'adozione era minore o interdetto, o infermo di mente, di chiedere la revoca nel termine quivi prefissato. Non sappiamo perchè si voglia creare disparità di condizioni, non conferendosi eguale facoltà all'adottante, il cui consenso sia stato espresso dal legale rappresentante. Pensiamo che sia conveniente e giusto stabilire eguaglianza di trattamento.

Pensiamo però che, stabilito per l'impugnativa il termine perentorio, esso si faccia decorrere da una data che possa essere conosciuta a le parti, e facendosi obbligo al giudice, di emettere il provvedimento in un determinato termine da la presentazione della domanda, o dal giorno della pubblicazione del provvedimento nel bollettino degli annunzi legali, da eseguirsi a cura della cancelleria e a spese della parte istante. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l'impugnativa della sentenza del Tribunale a mezzo di ricorso per cassazione.

Crediamo infine che il sindacato della Corte di Cassazione non debba limitarsi ai vizi di forma — di difficile accertamento e identificazione, tenuto conto che la procedura si svolge in sede di volontaria giurisdizione — ma essere estesa alle violazioni di legge, ben potendo accadere

che il giudice di merito, fuori i casi dei poteri discrezionali riservati dalla disposizione di legge, possa enunciare statuizioni che violino le norme di legge. La limitazione al vizio di forma ci appare illogica, ove si consideri che non sono fissate norme precise di procedura e tanto meno comminate nullità e decadenze.

TITOLO IX — **Della Patria Potestà.**

Doveri del figlio (art. 367).

Quest' articolo, che racchiude un precetto morale, è inadatto in un codice, specie quando la norma in esso contenuta non può avere carattere imperativo, rivestito di legale coazione. Comprendere in un corpo di leggi una consimile norma, che è sopra tutto morale, significa offendere la dignità di un popolo che si rispetta. D'altronde, il sentimento è espressione d'anima consapevole e non può essere imposto, se non con la educazione. Ma la norma, che non ha in sè i mezzi legali di costringimento, è priva di contenuto legale, e pertanto si appalesa inutile. La morale deve suffondere la norma legislativa, ma non deve essere espressa in una disposizione di codice, perchè la legge si convertirebbe in un massimario di precetti morali, che trovano miglior sede in trattati educativi. L'errore è già nel codice vigente; ma nel rimodernare e rimaneggiare le leggi non più rispondenti all'età in cui la società ha raggiunto notevoli tappe di incivilimento, il legislatore deve sfrondare le leggi dell'inutile e imprimere un carattere etico, sociale e letterario rispondente ai tempi.

Notiamo invece che il progetto aggiunge nuovi precetti morali contenuti ne l' *art.* 368, stabilendo che entrambi i genitori hanno il dovere di curare i figli ed esercitare su di essi la necessaria vigilanza. Vi è proprio necessità di sancire questi precetti, insiti ne la funzione dei genitori?

Lontananza o impedimento del padre (art. 370).

Questa disposizione viene a creare una duplicità di patria potestà con conseguente spezzettamento della potestà, che può dar luogo anche a conflitti. La lontananza e l'impedimento implicano una materiale impossibilità nel padre di esercitare la patria potestà; ma essa può sempre esercitarsi di lontano, in quanto non si estrinseca in atti di materiale coercizione e poteri correzionali, ma per via legale, sì che un mandato, che può essere conferito anche a la moglie, può utilmente sovvenire. Sino a quando il padre è capo di famiglia e tale qualità viene potenziata precisamente da la lontananza, perchè egli si reca lontano per il bene della famiglia, lui, e solo lui dev'essere il custode delle idealità della famiglia, il rappresentante degl'interessi familiari, il capo materiale e morale della famiglia, l'esercente la patria potestà. Se la lontananza del padre si traduce in colpevole oblio in costui dei doveri verso la famiglia, solo allora, con le garantige della legge, può togliersi la patria potestà, per ragioni d'indegnità o di incapacità, e devolverla a la madre. A l'uopo risponde perfettamente il disposto del successivo art. 384.

Provvedimenti contro il figlio insubordinato o traviato (art 371).

Per quanto riguarda gl'istituti di educazione, crediamo che non vi sia necessità di chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, il cui intervento si reputa opportuno solo per l'internamento negl'istituti correzionali soggetti a la vigilanza dello Stato o delle amministrazioni dipendenti. La pratica insegna che le difficoltà sorgono solo per l'attuazione pratica del provvedimento, quando la perturbazione psichico-morale del figlio induce a resistenze ed opposizioni. Pertanto sarà bene statuire che il provvedimento del giudice tutelare autorizza la forza pubblica a fare uso, a richiesta de l'esercente la patria potestà, dei mezzi di coercizione materiale.

Infine riteniamo opportuno che il giudice tutelare, prima di provvedere, senta anche il figlio per evitare che il suo provvedimento, contro la morale e il diritto, sia la conseguenza ineluttabile di una forma degenerativa dei genitori, pur facile ad accadere.

Ricorso contro i provvedimenti del giudice tutelare (art. 372).

Il progetto, circa i reclami, apporta l'unica modifica di investire il presidente del tribunale della competenza al posto del presidente della Corte d' Appello. Tale spostamento è logico, dal momento che si è creato il giudice tutelare, che è sottoposto all'autorità del presidente del tribunale; ma noi pensiamo che a correggere gli eventuali errori del giudice singolo provveda il giudice collegiale per una maggiore garanzia che offre nei riflessi dell'esperienza, della conoscenza, della serenità, della capacità in genere ad emettere un provvedimento che risponda più verosimilmente a concetti di equità e di giustizia.

Riteniamo, infine, che occorre precisare che la impugnativa può farsi avverso anche il decreto del giudice tutelare, che non provveda in conformità della richiesta avanzata dai genitori. Questa ipotesi non può ritenersi nel progetto, dal momento che si fa il richiamo al decreto dell'articolo precedente, cioè un decreto con che si accolga la istanza dei genitori.

Impugnabilità di atti (art. 375).

Poichè il progetto si ispira a criterii che ineriscono ad una migliore salvaguardia della buona fede dei terzi, costoro dovrebbero pur avere il diritto di impugnare alcuni degli atti compiuti in violazione a le norme restrittive della patria potestà, quando siano lesivi dei loro interessi, comminandosi ben vero delle penalità ne la ipotesi che le impugnative siano destituite di fondamento giuridico.

Curatore al minore onorato da atti di liberalità (ar. 376).

Questa nomina di curatore rappresenta una forma di esautoramento del genitore ne l'esercizio della patria potestà. Se il genitore non è degno, perchè amministra male, la legge provvede a sostituirlo. Ma la sostituzione fatta da terzi, anche se essi vogliano beneficiare il minore, urta contro il concetto dell'autorità del genitore e la funzione della patria potestà. Bisogna riaffermare l'autorità paterna, perchè possa essere maggiormente produttiva di effetti. Pertanto la nomina fatta dal donante deve considerarsi come non fatta, esprimendo sempre un'offesa a l'autorità paterna. La norma del codice vigente si reputa superata da la evoluzione della coscienza etica dei popoli.

Infine la intestazione di questa disposizione è manifestamente repugnante a l'austero linguaggio giuridico: sarebbe più proprio sostituire a la parola *onorato* un'altra come *beneficiario*, *gratificato* ecc., tolte dal patrimonio linguistico in uso nei codici e ne le leggi.

Beni esclusi da l'usufrutto legale (art. 378).

Sarebbe opportuno statuire una limitazione a l'assolutistico precetto ne la ipotesi di necessità della famiglia, a la cui esistenza debbono tutti provvedere, anche i minori se producano; e ciò anche per non alimentare il parassitismo e, peggio, il vizio verso il quale potrebbero essere dirette le attività che il minore produce o diversamente consegue. In questi casi si rende opportuno l'intervento del giudice tutelare, che, rendendosi conto delle necessità familiari, può disporre in modo che sia perfettamente compatibile l'interesse della famiglia e del minore.

Infine, per ragioni linguistiche, crediamo che si debba sostituire a la parola *acquistati*, l'altra più propria *conseguiti* (*guadagni acquistati* — *guadagni conseguiti*).

Curatore al ventre (art. 396).

Riteniamo innanzi tutto che l' antipatica espressione di curatore al ventre, tratta dal diritto romano si tramuti in *curatore del nascituro*, anche se il concepito non nasca vitale e pur se tale curatore debba provvedere alla necessaria vigilanza della donna. Se l'espressione di curatore al ventre risponde meglio al concetto della funzione, non per questo non può non adottarsi una espressione meno ripudiante, quando la funzione permanga.

Riteniamo poi che la nomina del curatore in relazione a quanto è statuito nel codice francese, debba essere non facoltativa pel giudice tutelare, ma obbligatoria e a promuoverla possa abilitarsi anche il pubblico ministero. Poichè le ragioni che inducono a la nomina del curatore al ventre ineriscono agli effetti della nascita o della mancata nascita e quindi a possibilità che la nascita venga celata o si verifichi la sostituzione di parto, riteniamo che quando vi siano i figli legittimi, non vi sia necessità del curatore al ventre, in quanto la loro presenza, cioè la loro esistenza costituisce una ragione efficiente d' impedimento a la consumazione di quegli atti che si vogliono evitare con il curatore al ventre. Poichè nel progetto, non escludendosi il coniuge superstite, la nomina potrebbe cadere su di lei, riteniamo che debba escludersi specificamente da la nomina per l'evidente conflitto d' interessi essendo lei la possibile artefice di quei fatti, nascondimento della nascita o sostituzione di parto, da cui derivano diversi effetti giuridici, specie in tema di successione.

Nuove nozze del genitore superstite (art. 397).

Questa disposizione è impressa di eccessivo rigore per il coniuge maschio, mentre potrebbe limitarsi alla moglie, in considerazione del dominio del nuovo marito cui si assoggetta, dominio che per il maschio non è a pre-

sumere e per il quale potrebbero sempre farsi valere le norme ordinarie attinenti la cattiva amministrazione dei beni dei minori. Occorre, con le leggi, elevare la dignità umana e il prestigio de l' uomo, che assume il peso e la responsabilità della vita coniugale.

Riteniamo, infine, logico ed opportuno, che il provvedimento del giudice tutelare, si promuova prima delle nozze ed anzi sia imposto a corredo degli atti per le pubblicazioni matrimoniali a lo stato civile.

Responsabilità solidale del nuovo coniuge (art. 401).

È opportuno sancire che il nuovo coniuge ha verso la prole del primo, tutti i doveri come per i proprii figli: ciò per evitare preferenze le quali sono tanto più dolorosamente ripugnanti, ove si consideri la sorte di figli orfani di un genitore. E sarebbe ancora opportuno, per impedire odiose e spesso criminose esagerazioni del coniuge di seconde nozze, statuire che la negligenza di questi verso i figli di primo letto costituisce infrazione al dovere del genitore verso i figli, a tutti gli effetti di legge. Se il precetto abbiamo ritenuto non essere necessario nei rapporti dei genitori, lo stesso non possiamo dire nel caso di seconde nozze.

TIT. X.—Della tutela e dell'emancipazione

Della tutela dei minori (Capo I).

Indubbiamente il progetto profondamente innovando l' istituto della tutela, come disciplinato dal vigente codice, ha apportato notevoli e più opportune modificazioni, specie con l'abolizione dei consigli di famiglia e dei consigli di tutela, inadatti a lo scopo e spesso di intralcio al normale funzionamento de l' ufficio tutelare. La diretta sorveglianza del giudice tutelare, la eliminazione di

formalismi procedurali cui spesso non rispondevano sostanziali ragioni, costituiscono un miglioramento de l' istituto, che punterà certamente a lo scopo.

Occorre però chiarire se il giudice tutelare, di cui è cenno in questo istituto, è lo stesso, di che ne le precedenti norme, o non piuttosto altri, identificabile nel pretore, che debba esercitare la sua funzione ne la giurisdizione della rispettiva pretura. Sarebbe desiderabile che il giudice tutelare fosse unico e il relativo ufficio avesse sede presso il tribunale; però, considerate le difficoltà di avere diretti e immediati rapporti col giudice tutelare e la necessità di ridurre al minimo possibile le spese d' amministrazione, sarebbe più opportuno che ogni pretore rivesta la qualità di giudice tutelare ne l'ambito della giurisdizione della sua pretura, Il testo del progetto non è chiaro, pur potendosi presumere da alcune norme che il giudice tutelare di che nel presente capo risieda presso le preture e si identifichi quindi col pretore.

All' art. 405, tra le persone menzionate per la denuncia al giudice tutelare del fatto che dà luogo all'apertura di una tutela, si dovrebbero comprendere anche i notai depositarii di testamenti segreti o olografi. Infine va rilevato che sia opportuno eliminare certe espressioni che offendono il gusto letterario, in quanto il legislatore deve riassumere anche la saggezza delle virtù letterarie della Stirpe. Ricorrono spesso in queste norme le parole *permessione, tosto che, interpellazione* ecc., di pessimo gusto linguistico.

Sarebbe infine opportuno dichiarare esplicitamente impugnabili di reclamo al tribunale i provvedimenti del giudice tutelare, ovvero dividere tali provvedimenti in due categorie, quella di indole discretiva, demandata agl' insindacabili criterii d' equità del giudice, e pertanto non suscettibili di gravame, dagli altri che importino lesioni di diritto, sia pure dal punto di vista morale, specie del tutore e del protutore e quindi inerenti ad una funzione eminentemente giurisdizionale.

Esenzione dalle tasse di bollo e registro (art. 459).

Il tenore della disposizione fa presumere l' assoluta esenzione dal bollo; ma siamo certi che lo zelo di certi rappresentanti del fisco troverà modo come creare discettazioni nella esecuzione pratica della legge. Sarà bene chiarire se l'esenzione si estende anche ai giudizi attinenti le impugnative dei decreti del giudice tutelare, giudizi che il fisco certamente non farebbe rientrare negli atti di procedura della tutela, di che è menzione nelle disposizioni in esame. Bisogna prevenire le eventuali controversie e porvi in tempo riparo.

Ben vero, dal modo come è stato concepito il testo del progetto, sarebbe ben giustificata l' interpretazione restrittiva da parte degli agenti fiscali, in quanto nella disposizione è riflessa la sola procedura amministrativa e non pure quella contenziosa. È intuitivo che l' esenzione dal bollo e registro debba limitarsi a la procedura contenziosa d' interesse del minore e non pure dei terzi, che comunque si cimentino a produrre opposizione.

TIT. XI. — Dell'interdiz., dell'inabilitazione e della infermità di mente in generale

Dell' interdizione e dell' inabilitazione (Capo I).

Registrazioni e comunicazioni. Efficacia della sentenza (art. 478)

Per garantire i terzi che in buona fede contrattino con gli interdicensi o gl' inabilitandi, rendesi necessario portare a loro conoscenza, con le forme di pubblicazione prevista nei capi precedenti, le domande e le sentenze di interdizione e di inabilitazione, sempre che esse siano dirette contro persone maggiori di età. Tali formalità di pubblicazione devono essere eseguite a cura della cancelleria del tribunale e a spesa delle parti istanti.

Dispensa dalla presentazione del conto annuale (art. 483).

Non sappiamo spiegarci perchè, se l'interdetto è parificato al minore, debba essere il tutore esentato dalla presentazione del conto annuale, previsto da l'*art. 444* del progetto. La tutela de l'interdetto non è per niente difforme da quella del minore, e pertanto sarebbe stato bastevole richiamare le stesse norme sancite per la tutela dei minori, stabilendosi così una perfetta identità dei due istituti, dei quali l'unica differenza è costituita da la qualità subiettiva del pupillo e del tutore, e non pure dalla correlativa funzione.

Non soddisfa troppo la considerazione, che ne la ipotesi in esame, la tutela è esercitata da la moglie, dal padre e da la madre.

Annotazione della sentenza di revoca e comunicazioni, art. 489.

Come per le domande e le sentenze d'interdizione o di inabilitazione, anche per le sentenze di revoca, si rende opportuna la formalità della pubblicazione, perchè la situazione giuridica delle persone sia conosciuta ai terzi, pur se la pubblicazione spesso si risolva in una formalità, che implica il concetto della conoscenza traverso una finzione legale.

Revoca d'interdizione con dichiarazione d'inabilitazione (492).

Ove si verifichi l'ipotesi del tramutamento della interdizione in inabilitazione, crediamo che il tribunale debba essere senz'altro autorizzato a tramutare il tutore in curatore.

* * *

Poichè il progetto avoca al codice civile anche la procedura che, sotto il regime del codice vigente, è devoluta

agli *art. 836 e segg. c. p. c.*, riteniamo che venga ben precisato il procedimento, da dividersi in due fasi, l'una preliminare per il processo, da parte del tribunale, di deliberazione della domanda e provvedimenti interinali o preparatorii de l' ulteriore corso, e l'altra eminentemente contenziosa. Così pure occorre una più precisa disciplina, per quanto riguarda il parere da esprimersi dai periti, poichè da l' *art. 477* non si comprende bene se l'esame medico debba constare da relazione di perizia con le cautele delle formalità relative previste dal codice di procedura civile, ovvero in forma spiccia immune da formalità. Riteniamo ancora che si debba mantenere l'intervento del pubblico ministero e che il parere del consiglio di famiglia o del consiglio di tutela, richiesto dal codice vigente, a corredo del ricorso d' interdizione o di inabilitazione, debba sostanzarsi nel parere del giudice tutelare.

TIT. XII. — **Dell'obbligo degli alimenti.**

Quando ha luogo (art. 500).

Il diritto agli alimenti viene dal progetto sostanziato ne la ipotesi generica che chi li richiede non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Questa condizione può essere di varia natura e determinata anche da attuali condizioni di disoccupazione, dal momento che non è espressa la vera significazione de l' espressione adoperata. Pensiamo, pertanto, a lo scopo di evitare che interpreti, discettando, forzino i cancelli del testo di legge, che la condizione di colui che s' investe del diritto di chiedere gli alimenti, inerisca a ragioni di impossibilità fisica o morale a procurarsi con proprii mezzi il sostentamento. Pertanto dovrebbe trasfondersi ne la norma generale de l'*art. in esame*, quello che ha formato oggetto della limitazione contenuta nel successivo *art. 505*.

La disposizione de l' *art. 505*, con la limitazione che riteniamo illogica, in quanto il vincolo fraterno è più efficiente a creare diritti e imporre obblighi, attesta la significazione larga de l' *art. 500*, in cui, logicamente, con evidente ripugnanza a concetti morali e sociali, si debbono far rientrare le ipotesi contrarie a quelle limitative de l' *art. 505*, statuendosi il principio del diritto agli alimenti, anche in colui che sia sano di corpo e di mente, capace di lavorare e produrre e che non lavori e produca per fatti a lui imputabili. Pertanto le due disposizioni, così come sono concepite, si prestano ad elastiche interpretazioni, che possono generare assurde conseguenze.

Mutamento delle condizioni economiche (art. 508).

Crediamo opportuno che si adotti una maggiore proprietà di linguaggio giuridico per evitare dubbii, incertezze ed equivoci: a la parola giudice, cui corrisponde la funzione del giudice singolo, è bene sostituire quella di autorità giudiziaria e a la parola istanza quella di domanda. Ben vero, a ciò sarà provveduto con il codice di procedura civile nel regolamento della competenza; ma potendosi senza eccessività di parole ed espressioni adoperare, un linguaggio più proprio è ottimo sistema di codificazione.

Assegno provvisorio (art. 514).

La pratica ammonisce che colui che è tenuto a la prestazione degli alimenti, specie se è il marito ne la ipotesi di separazione personale, più grave ancora se questa si è pronunziata a carico della moglie, pur sempre avente diritto agli alimenti, adopera tutti i mezzi per ritardare la prestazione degli alimenti. Conseguentemente l'alimentando è costretto a ricorrere ad atti esecutivi, che certo non sono così spediti perchè producano quegli effetti im-

mediati che caratterizzano l'immediatezza del sostentamento. Pertanto occorrerà sancire l'esonero dal precetto e creare il diritto all'alimentando di poter richiedere gli alimenti anticipati per un anno intero ne la ipotesi che a la scadenza della prima mensualità, l'obbligato non abbia adempiuto. Si potrebbe a ciò utilmente provvedere con ordinanza eseguibile anche in pendenza di reclamo, del presidente del tribunale, o decreto del pretore, su semplice ricorso de l'alimentando, che fornisca la prova de l'inadempimento.

Nè a questo punto ci si può opporre che alla remora a questi atti di sevizia e di rappresaglia esercitati da l'obbligato, può utilmente sovvenire il disposto dell' *art. 570 c. p.*, ritenuto perfettamente applicabile da quella giurisprudenza cui il caso è stato denunziato, poichè vi è sempre modo come sottrarsi anche, traverso esercitazioni molteplici negli agoni penali, a la responsabilità penale.

Riteniamo infine che il provvedimento interinale del giudice singolo, come la pronunzia definitiva, che obbliga agli alimenti, debba essere trascritta di ufficio sui registri ipotecarii, a spese de l'obbligato, perchè questi non diminuisca le sue attività patrimoniali per sottrarsi ad un dovere, che è riposto più ne la legge morale e nel diritto di natura, che ne la legge degli stati. A la trascrizione della sentenza deve annettersi l'importanza di iscrizione ipotecaria a cautela della pensione capitalizzata.

A le stesse formalità di trascrizione devono essere sottoposti i provvedimenti interinali e definitivi, che apportino comunque modificazioni a le susseguenti statuzioni su la prestazione degli alimenti.

Riteniamo, infine, considerato che il bisogno ha carattere di urgenza non dilazionabile, che venga autorizzata l'autorità giudiziaria, pretore o presidente del tribunale, deputati ad emettere i provvedimenti provvisorii, a concedere a l'alimentando il beneficio del gratuito patrocinio, senza necessità di ricorso a la relativa commissione.

TIT. XIII. — Degli atti dello stato civile.

Disposizioni penali (Capo I).

Mancaŋza, distruzione o smarrimento di registri (art. 521).

Con questa disposizione si viene a creare l' assurdo che ciascuno possa distruggere la prova documentale del proprio stato civile senza possibilità di ricostituzione. Poichè la prova surrogatoria è diretta a ripristinare, finchè è possibile, le condizioni di stato, se tale prova non può demandarsi a colui che si sia reso responsabile del crimine della soppressione degli atti dello stato civile, perchè tendente a dolose sostituzioni, deve però stabilirsi che il ripristino dello stato civile venga fatto di ufficio con l' ausilio del pubblico ministero. Ciò in considerazione che lo stato civile è istituto di ordine e interesse pubblico. Ben vero crediamo che possa utilmente sovvenire il disposto del successivo articolo 531, il cui richiamo non è superfluo.

Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione (Capo II).

Da chi deve esser fatta la dichiarazione (art. 539).

La forma disgiuntiva adoperata, crediamo che non sia idonea a lo scopo e non crei responsabilità identificabili, poichè le persone tenute in linea graduale e subordinata, non possono avere certezza che gli altri, prima di essi tenuti, abbiano adempiuto. Di qui la necessità de l' obbligo solidale, quanto meno dei genitori, del medico e dell' ostetrica, che abbiano presenziato al parto, o che comunque ne abbiano avuto, questi ultimi a causa delle loro funzioni, conoscenza.

Contenuto dell' atto di nascita (art. 540).

Degna d' encomio è la limitazione imposta agli abusi dei privati e per i figli naturali, degli ufficiali dello stato

civile, nei riguardi dell' imposizione del nome ai neonati, poichè spesso accade la profanazione di nomi illustri o la irriverenza ne l' adozione di nomi ridicoli, specie a figli naturali. Considerato il sincero sentimento nazionale realizzato dal Regime, crediamo che si debba vietare l' imposizione di nomi stranieri, che suonano disdoro al nostro idioma e creano supposizioni di ibridismi nazionali, e sono da preferirsi ad ogni altro nome di importazione esotica, pur se l' abituale ricorso di alcuni nomi, questi abbia troppo volgarizzati e svalutati della significazione etimologica.

Però di fronte a la volgarizzazione, vi è sempre la nobilitazione di infiniti uomini illustri, che hanno tolto il senso antipatico al nome plebeo.

Degli atti di morte (Capo IV).

Impossibilità di rinvenire o riconoscere il cadavere (art. 563).

Crediamo opportuno che si disponga, in questa ipotesi, il rilievo fotografico del cadavere da alligarsi, con una descrizione somatica, a cura del sanitario dello stato civile, nel fascicolo degli atti di morte: e ciò quale prova a futura memoria per facilitare la identificazione in prosieguo di tempo.
